



Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI

E PAESAGGIO

Servizio V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. ABAP (Giada) 14.16.5

Allegati:

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

MIBACT|MIBACT_DG-ABAP_SERV V

|02/12/2020

|0035244

-P

| [34.43.01/14.16.5/2019

]

All'Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP 3639]
(cress@pec.minambiente.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale della Difesa dell'ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: **CAGLIARI – Porto di Cagliari: Terminal GNL nel Porto Canale di Cagliari (Impianto di stoccaggio e rigassificazione di GNL).**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA.

Proponente: Sardinia LNG S.r.l. (già ISGAS Energit Multiutilities S.p.A.)

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

e. p. c.

All'Ufficio di Gabinetto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

e. p. c.

All'Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS
[ID_VIP 3639]
(ctva@pec.minambiente.it)

MA



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

e. p.c.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

e. p.c.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

e. p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it)

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l’altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”.

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*”, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di “*Ministero per i beni e le attività culturali*”.

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019 e convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l’allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*” (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76.

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante “*Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208*”, registrato alla Corte dei conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell’11/02/2016).

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”, registrato alla Corte dei conti il

2

MA



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 236, la cui vigenza è subordinata all'attuazione di quanto disciplinato dall'art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169.

VISTO il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei conti al numero 1-2971 del 30/08/2019.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale*".

CONSIDERATO che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "*Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*" (Rev. 4 del 03/12/2013).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "*Specifiche Tecniche*", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'allora Direzione Generale PBAAC.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "*Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici*".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "*Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri - Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale*".

CONSIDERATO quanto impartito dall'allora Direzione generale Belle arti e paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015, avente ad oggetto "*MiBACT - esercizio delle funzioni di tutela - Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015*".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, "*Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici*".

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale - Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale - Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/14 del 16 aprile 2008 ha approvato l'elenco del *Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici ed identitari* definiti dal Piano paesaggistico regionale - Primo ambito omogeneo (Norme Tecniche di Attuazione, articoli 48 e 51).

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/1 del 10/10/2014 ha unilateralmente revocato la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/2 del 25/10/2013 di approvazione preliminare del Piano paesaggistico regionale e contemporaneamente approvato unilateralmente il "*Repertorio del Mosaico, aggiornato al 3 ottobre 2014*", disponendone la pubblicazione sul BURAS, avvenuta nel relativo Supplemento Ordinario n. 54 al n. 51 del 23/10/2014.

CONSIDERATO che nella suddetta Deliberazione n. 39/1 si specifica "... di dare atto che il Repertorio di

MA



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEC: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello pubblicato sul supplemento straordinario n. 1 al BURAS n. 17 del 20 maggio 2008 ...”.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 del 29/12/2016, recante “Approvazione aggiornamento al 30 settembre 2016 del Mosaico dei beni paesaggistici e beni identitari” (cosiddetto Repertorio del Mosaico 2016), resa pubblica con il relativo allegato sul sito della medesima Regione il 18/01/2017, ha unilateralmente approvato il “Repertorio del Mosaico, aggiornato al 30 settembre 2016”, disponendone la pubblicazione sul BURAS.

CONSIDERATO che nella suddetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 si delibera “... di dare atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 39/1 del 10 ottobre 2014 e pubblicato sul supplemento straordinario n. 54 al BURAS n. 51 del 23 ottobre 2014 ...”.

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/14 dell’11/04/2017, la Regione Autonoma della Sardegna ha unilateralmente approvato un addendum al Repertorio del Mosaico 2016 per quanto riguarda i risultati di alcune copianificazioni paesaggistiche attuate dal 01/10/2016 al 31/03/2017 per l’adeguamento degli strumenti urbanistici locali al Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/24 del 28/03/2017, recante “Atto di indirizzo interpretativo e applicativo delle disposizioni contenute nel Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo, articolo 19, comma 3, lettera c). Legge regionale n. 8 del 2004, articolo 8, comma 3-bis, correzione della rappresentazione cartografica delle grandi aree industriali del Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo”, resa pubblica con il relativo allegato sul sito della medesima Regione, ha unilateralmente provveduto ad approvare gli ivi citati indirizzi interpretativi e applicativi di competenza delle disposizioni del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo per quanto attiene, tra l’altro, alla vigenza del vincolo paesaggistico tipizzato ed individuato della “Fascia costiera”, determinando di conseguenza e tra l’altro “... di approvare il seguente atto di indirizzo interpretativo e applicativo delle disposizioni contenute nel Piano paesaggistico regionale primo ambito omogeneo: le aree interne ai piani delle aree e dei nuclei industriali, approvati ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 1523 del 1967 e nel D.P.R. n. 218 del 1978, che contengono previsioni di dettaglio, con articolazione in aree, specificazione delle destinazioni, indicazione dei parametri edificatori e delle condizioni per l’edificazione, non necessitanti di ulteriori atti di pianificazione, e le cui destinazioni d’uso siano riconducibili a quelle previste dalle zone urbanistiche “D” e “G” del D.A. n. 2266/U del 1983, indipendentemente dalle previsioni riportate negli strumenti urbanistici comunali, sono escluse dall’operatività del vincolo paesaggistico “fascia costiera”, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, lettera c), delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo ...”;

CONSIDERATO che alla suddetta DGR del 28/03/2017 risulta allegata anche la “Tavola 1B – Comune di Cagliari”, relativa al piano consortile del CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE CAGLIARI (DPCM del 10/11/1967), nell’ambito del quale ricade il progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che la ISGAS Energit Multiutilities S.p.A., con nota prot. n. 101 del 13/06/2017 (pervenuta il 15/06/2017), ha presentato al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e a questa Direzione generale ABAP istanza, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006, per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto di realizzazione del **Terminal GNL nel Porto Canale di Cagliari (Impianto di stoccaggio e rigassificazione di GNL)**, localizzato nel Comune di Cagliari.

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi, di estensione pari a ca. 78.000 mq, prevede la costruzione di un impianto di stoccaggio e rigassificazione caratterizzato da una struttura in banchina per la connessione e lo scarico del GNL dalle navi metaniere, un complesso di tubazioni criogeniche per il trasporto del fluido nell’impianto, un sistema di stoccaggio, pompaggio e rigassificazione di parte del GNL stoccato. Saranno installati 18 serbatoi criogenici, 9 gruppi di pompaggio, 40 vaporizzatori ad aria ambiente (AAV – aventi una capacità di gassificazione di 100.000 mc ciascuno) e una stazione per il filtraggio, la misura e l’odorizzazione del gas naturale, propedeutica e necessaria per l’immissione del gas nelle reti di trasporto. Sono, inoltre, previste baie di carico per autocisterne per il trasporto su gomma del GNL stoccato. Il Proponente ha previsto



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

opere di mitigazione vegetazionale sui lati esterni dell'impianto industriale (lati Nord-Est e Sud-Est), posizionate su un rilevato in terra. E' prevista anche la costruzione di una Torcia di sicurezza, alta circa 35 m. **CONSIDERATO** che è previsto che il progetto di cui trattasi si colleghi alla rete di trasporto del gas metano denominata "Metanizzazione Sardegna (tratto SUD)" attraverso un terminale dedicato, il cui Progetto Definitivo, proposto dalla ENURA S.p.A., è stato valutato favorevolmente dal punto di vista ambientale nell'ambito di una specifica procedura VIA, terminata con l'emissione del DM-VIA n. 185 del 27/08/2020, per il quale procedimento VIA la Direzione generale ABAP ha espresso il proprio parere tecnico istruttorio favorevole, con condizioni ambientali, con nota prot. n. 35880 del 04/12/2019.

CONSIDERATO che il Ministero dello sviluppo economico, con nota prot. n. 16031 del 03/07/2017, ha comunicato l'avvio del procedimento relativo all'autorizzazione alla costruzione e l'esercizio del suddetto Terminal GNL, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e approvazione del Progetto Definitivo, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legge 1 ottobre 2017, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e artt. 9 e 10 del D.Lgs. n. 257 del 2016.

CONSIDERATO che il Ministero dello sviluppo economico, con nota prot. n. 22920 del 03/10/2017, ha comunicato la sospensione del procedimento avviato con la suddetta nota del 03/07/2017, "... fino all'acquisizione, agli atti del procedimento, del provvedimento di compatibilità ambientale dell'opera e del rilascio del N.O.F. da parte del competente C.T.R.", come da quest'ultimo segnalato essere necessario con la nota prot. n. 14031 del 20/07/2017.

CONSIDERATO che l'allora Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.RU.U.16186 del 10/07/2017, dopo l'avvenuta presentazione da parte del proponente di integrazioni il 19/06/2017 e il 30/06/2017, ha comunicato "... la conformità dell'istanza sopra detta ai requisiti di legge ..." e, quindi, "... la procedibilità dell'istanza in questione ...", chiedendo nel contempo alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di voler rendere note le proprie valutazioni "... in ordine alla sussistenza o meno del carattere di segretezza industriale o commerciale rappresentato dalla società proponente ... Nelle more di un riscontro sulla questione, la documentazione di VIA sarà pubblicata sul portale delle valutazioni ambientali con esclusione delle parti per le quali è stata chiesta la secretazione ...".

CONSIDERATO che la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP"), con nota prot. n. 21044 del 19/07/2017, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) che [la] Società ISGAS Energit Multiutilities S.p.A. con nota prot. n. 101 del 13/06/2017 (pervenuta il 15/06/2017) ha trasmesso anche a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) istanza di verifica di compatibilità ambientale (VIA).

Con la suddetta istanza il proponente ha chiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di non rendere pubblici, per ragioni di segreto industriale, alcuni elaborati del progetto specificatamente elencati nella stessa istanza.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA.RU.U.16186 del 10/07/2017, dopo l'avvenuta presentazione da parte del proponente di integrazioni il 19/06/2017 e il 30/06/2017, ha comunicato "... la conformità dell'istanza sopra detta ai requisiti di legge ..." e, quindi, "... la procedibilità dell'istanza in questione ...", chiedendo nel contempo alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS di voler rendere note le proprie valutazioni "... in ordine alla sussistenza o meno del carattere di segretezza industriale o commerciale rappresentato dalla società proponente ... Nelle more di un riscontro sulla questione, la documentazione di VIA sarà pubblicata sul portale delle valutazioni ambientali con esclusione delle parti per le quali è stata chiesta la secretazione ...".

Nel merito della presentazione della documentazione anche a questo Ministero concertante si deve rappresentare alla Società ISGAS Energit Multiutilities S.p.A. come alla data della presente non sia pervenuta alcuna documentazione progettuale o del SIA come preannunciato con la suddetta istanza del 13/06/2017, trasmessa a mezzo di e-mail PEC.

MA



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

In ogni caso, si rappresenta altresì che l'eventuale trasmissione a questo Ministero della suddetta documentazione nelle forme indicate nell'istanza (cfr. p. 4), non corrisponde a quanto stabilito nelle citate "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i." (Rev. 4 del 03/12/2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf; cfr. p. 6) in analogia a quanto da attuarsi per la trasmissione degli stessi documenti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

In riferimento a quanto indicato nelle suddette Specifiche tecniche, si rappresenta che con la Circolare dell'ex Direzione Generale PBAAC n. 6/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale" (pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.beap.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri") si era già provveduto a fornire le necessarie indicazioni in merito ai proponenti per la presentazione della documentazione anche al proprio Ufficio periferico competente (Soprintendenza ABAP con sede in Cagliari)

Per quanto sopra, si chiede alla Società ISGAS Energit Multiutilities S.p.A. di voler consegnare la documentazione progettuale e il SIA secondo le modalità stabilite nelle suddette "Specifiche tecniche" a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e alla competente Soprintendenza ABAP con sede in Cagliari.

In attesa della suddetta consegna si rappresenta a codesta Soprintendenza ABAP e al Servizio II di questa Direzione generale ABAP che parte della documentazione consegnata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è comunque consultabile sul relativo sito al seguente indirizzo:

www.minambiente.it => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure" => sezione "VIA in corso" => "Valutazione Impatto Ambientale" => "Terminal GNL nel Porto Canale di Cagliari - Impianto di stoccaggio e rigassificazione di GNL".

Nel merito della procedibilità dell'istruttoria tecnica del progetto di cui trattasi e del relativo SIA, questa Direzione generale ABAP deve, tuttavia, far osservare a codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e a codesta Società ISGAS Energit Multiutilities S.p.A. quanto segue, al fine di evidenziare le carenze e le inesattezze contenute nella suddetta documentazione che impediscono allo stato attuale l'avvio di una corretta ed esauriente valutazione di competenza, fatta salva una completa valutazione complessiva della documentazione già prodotta al MATTM non appena ricevuta nei termini sopra indicati, anche eventualmente modificata/integrata/coordinata nel senso di seguito specificato.

Si deve preliminarmente osservare come l'elenco (Allegato 01) prodotto con l'istanza specifica che per quanto riguarda l'autorizzazione paesaggistica la stessa non debba essere acquisita in quanto non prevista ("NP"). Quanto sopra, risulta coerente con quanto indicato nel Quadro di Riferimento Programmatico (p. 52), ove si afferma che "il progetto dunque non interessa direttamente aree caratterizzate da beni culturali e paesaggistici sottoposti a vincolo dal D.Lgs. 42/04 e s.m.i.". Tuttavia, nella "Relazione generale" (pp. 24-26, in particolare p. 26) si afferma, al contrario, che una parte del progetto ricade in area vincolata paesaggisticamente ai sensi dell'articolo 142, co. 1, lett. a): "... La localizzazione [nota della DG ABAP: del progetto] ha inoltre tenuto conto dei vincoli di natura paesaggistica imposti dalla legge n. 431, 8 agosto 1985 nota come Legge Galasso, che prevede una più articolata fase autorizzativa. Infatti l'impianto e le sue opere fuori terra (eccezion fatta per gli impianti di banchina) sono posti all'esterno della fascia di 300m".

La presenza nell'area interessata di vincoli paesaggistici è, d'altronde, verificabile sul portale online della Regione Autonoma della Sardegna (SardegnaMappe Aree Tutelate) all'indirizzo:

http://www.sardegnaageoportale.it/webgis2/sardegnamappe/?map=aree_tutelate.

Per quanto sopra, il progetto deve essere integrato anche con la "Relazione paesaggistica" di cui al DPCM 12/12/2005.

In merito al citato Piano paesaggistico regionale vigente, nella parte relativa al cosiddetto "Mosaico

MA



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

2014” (citato nel QRP, p. 66), si deve osservare come lo stesso “Mosaico” sia stato successivamente oggetto di più aggiornamenti a cura della Regione Autonoma della Sardegna (cfr. Repertorio Secondo aggiornamento (2016) => DGR n. 70/22 del 29/12/2016; Repertorio Addendum (2017) => DGR 18/14 dell’11/04/2017: <http://www.sardegna territorio.it/j/v/1293?s=265246&v=2&c=7263&t=1>).

Per quanto sopra, anche in tal senso i documenti trasmessi dovranno essere aggiornati in coerenza a quanto attualmente vigente.

In merito, sempre, al citato Piano paesaggistico regionale vigente, nella parte relativa al vincolo paesaggistico individuato e tipizzato ai sensi del previgente testo dell’articolo 134, co. 1, lett. c, del D.Lgs. 42/2004, e denominato “Fascia costiera” (citato nel QRP, pp. 70-71; 75), per il quale si afferma che “... L’area interessata dal progetto ricade all’interno della fascia costiera perimetrata dal Piano paesaggistico Regionale e, allo stesso tempo, in una zona industriale ubicata nel Porto Canale di Cagliari ...” (p. 75), si deve osservare come la Regione Autonoma della Sardegna con DGR n. 16/24 del 28/03/2017 abbia provveduto a determinare, anche per l’area di cui trattasi, la vigenza o meno del suddetto vincolo paesaggistico della “Fascia costiera” del Piano paesaggistico regionale.

Per quanto sopra, anche in tal senso i documenti trasmessi dovranno essere aggiornati in coerenza e conformità a quanto attualmente vigente.

In merito alle opere di rinaturalizzazione dell’area di impianto (come parzialmente illustrate nell’elaborato “Cantierizzazione – Fasi Operative”), si deve chiedere di determinare con un sufficiente dettaglio progettuale la natura e consistenza di tali opere, stante il fatto che il sopra citato elaborato non consente di apprezzarne la qualità ed eventuale efficacia mitigatoria nel senso prospettato da codesto proponente.

Ulteriore aspetto determinabile nella presente fase propedeutica all’avvio delle valutazioni di competenza, risulta essere quello di dover chiedere al proponente di qualificare con un maggiore dettaglio le opere (con i relativi possibili impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale e il paesaggio) necessarie all’allacciamento del rigassificatore proposto con la rete S.G.I. (cfr. Relazione Generale, p. 15; Verifica preliminare di interesse archeologico – anche se da riferirsi più propriamente ai contenuti del SIA come determinati dal D.Lgs. 152/2006 - p. 5), senza il quale allacciamento l’opera proposta apparirebbe priva di quello sviluppo commerciale posto alla base dell’iniziativa industriale di cui trattasi e che pertanto si ritiene debba essere oggetto di una valutazione anche nella presente fase di VIA.

In merito al “Rapporto di Sicurezza 2017” (p. 24, Fig. 14) si chiede di voler aggiornare l’immagine riprodotta con altra che effettivamente rappresenti l’area oggetto di intervento, al fine di coordinare tutti gli elaborati trasmessi con l’istanza di VIA.

Per tutto quanto sopra esposto, questa Direzione generale ABAP non ritiene di poter avviare allo stato attuale una adeguata e congrua istruttoria tecnica sul progetto definitivo presentato e sul relativo SIA, che si ritiene debbano quindi essere propedeuticamente modificati, integrati e coordinati dalla Società ISGAS Energit Multiutilities S.p.A. al fine di avere un progetto definitivo completo, dei quadri del SIA attuali e completi e una Relazione Paesaggistica conforme ai dettati di legge.

Per tutto quanto sopra esposto e considerata comunque l’esigenza di fornire alla Società ISGAS Energit Multiutilities S.p.A. un adeguato supporto di settore, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Cagliari (Aree funzionali: Paesaggio; Patrimonio architettonico; Patrimonio archeologico) di voler far pervenire a questa Direzione generale ABAP (Servizio II; Servizio III e Servizio V) e alla stessa proponente, entro 20 giorni dal ricevimento della presente, ogni utile informazione in merito al livello vincolistico e alla relativa tutela gravante sulle aree interessate dal progetto di cui trattasi.

La suddetta comunicazione deve essere conforme, per la parte qui richiesta, ai modelli allegati alla Circolare n. 5/2010 dell’ex Direzione Generale PBAAC.

Si richiama l’attenzione di codesta Soprintendenza ABAP al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, per consentire alla scrivente la tempestiva comunicazione, anche alle altre Amministrazioni pubbliche coinvolte nel presente procedimento, di ogni utile informazione in merito come sopra richiesta.

Si precisa, comunque, alla Società ISGAS Energit Multiutilities S.p.A. che la medesima in qualsiasi momento potrà direttamente interloquire, anche per le vie brevi prendendo contatto con i relativi

MA



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Responsabili funzionali, con la competente Soprintendenza ABAP per l'acquisizione di tutte le informazioni che riterrà utili ai fini del presente procedimento VIA e di quello connesso di competenza del MiSE, chiedendo tuttavia che qualsiasi interlocuzione con il predetto Ufficio periferico sia portata a conoscenza anche di questa Direzione generale ABAP.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi dopo aver acquisito il parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto.

In ogni caso, corre l'obbligo di dover rappresentare anche alla Società ISGAS Energit Multiutilities S.p.A., quanto risultato alla scrivente a seguito della comunicazione della Direzione Marittima Cagliari del 22/06/2017, relativamente al contenzioso definito con le sentenze del TAR Sardegna n. 1083/1992 e del Consiglio di Stato n. 22/2000.

In particolare, con le citate sentenze sono stati dichiarati illegittimi gli atti di valutazione paesaggistica a suo tempo rilasciati (nel 1981) e, di conseguenza, anche gli atti di successiva autorizzazione per la costruzione del Porto Canale e delle relative colmate, su parte delle quali si colloca anche l'intervento di cui trattasi.

Per quanto sopra, si deve rappresentare l'esigenza per la scrivente che, ai fini dell'emissione del proprio parere tecnico istruttorio per il procedimento di VIA di cui trattasi, trovino preliminarmente chiarificazione e soluzione, sulla scorta del parere che [è] renderà anche l'Ufficio Legislativo di questo Ministero, le problematiche evidenziate dalla Direzione Marittima Cagliari con la suddetta nota del 22/06/2017 sulla intervenuta illegittimità al termine dei lavori di costruzione del Porto Canale dei relativi atti di autorizzazione paesaggistica del 1981.

Di quanto sopra sono stati informati direttamente dalla Direzione Marittima Cagliari anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari – Carbonia Iglesias.

Con l'occasione, si deve evidenziare alla Società ISGAS Energit Multiutilities S.p.A. che, a seguito della pubblicazione il 27/02/2017 del DM-MiBACT n. 15 del 12/01/2017, la competente Soprintendenza ABAP di Cagliari ha assunto la seguente nuova denominazione:

- Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

Al Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la Sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche - Divisione V, considerato che con busta intestata della Società proponente spedita il 05/07/2017 (pervenuta il 10/07/2017) è stata portata a conoscenza di questa Direzione generale ABAP la relativa nota prot. n. AOO_ENE.RU.U.16031 del 03/07/2017 (la quale, benché riportante il corretto indirizzo dello scrivente, non è pervenuta a questo Servizio V, Tutela del paesaggio), si evidenzia che il richiesto parere ai sensi delle ivi citate disposizioni di legge potrà essere espresso motivatamente da questa Direzione generale ABAP (competente ai sensi del DM-MiBACT n. 44/2016 ad esprimere il parere tecnico istruttorio di questa Amministrazione per le successive determinazioni del Ministro dei beni e delle attività culturali in sede di VIA di competenza statale) nei termini indicati solo qualora sia nel frattempo intervenuta la determinazione finale del procedimento di VIA avviato presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la definizione delle questioni poste di recente dalla Direzione Marittima Cagliari relativamente alla legittimità delle aree del Porto Canale e delle relative colmate >.

CONSIDERATO che l'allora Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.RU.U.18172 del 01/08/2017, ha provveduto a comunicare l'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 104 del 2017 a

MA



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

decorrere dal 16 maggio 2017 e, pertanto, anche al procedimento di cui trattasi, la cui istanza è stata inoltrata con nota del 13/06/2017. Inoltre, lo stesso Ministero ha precisato che, ai sensi dell'art. 23, co. 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006 – come modificato dal D.Lgs. 104 del 2017 – per i procedimenti di competenza statale non si applicano le disposizioni sulla perentorietà dei termini di cui all'art. 25, co. 7, del modificato D.Lgs. 152 del 2006.

CONSIDERATO che l'allora **Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. DVA.RU.U.20093 dell'8/09/2017, ha comunicato "... *in riferimento allo studio di Valutazione di impatto sanitario (VIS) ... che lo studio prodotto non possa essere considerato una VIS ...*", e, pertanto, la necessità che il proponente provveda alla "... *produzione di detto studio seguendo le procedure disegnate dai documenti noti al proponente e comunque pubblicati dalle diverse agenzie nazionali e internazionali (OMS, ISPRA, ISS, Ministero della salute)*", allegando la nota prot. n. 25808 del 04/09/2017 dell'Istituto Superiore di Sanità.

CONSIDERATO che la **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'Ambiente**, con nota prot. n. 19474 del 19/09/2017, ha trasmesso le osservazioni prevenute fino ad allora dagli Assessorati regionali dell'Industria e dei Trasporti, "... *nelle quali viene evidenziata, sostanzialmente, la necessità di sospendere il procedimento in attesa della definizione della configurazione finale dei metanodotti di trasporto del gas naturale in Sardegna, e per la necessità di completare gli accertamenti relativi alla verifica di coerenza con le infrastrutture di trasporto già esistenti e programmate ...*".

CONSIDERATO che la **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'Ambiente**, con nota prot. n. 20451 del 02/10/2017, ha trasmesso le proprie osservazioni sul progetto di cui trattasi, rinnovando la richiesta di sospendere il procedimento VIA per le ragioni già evidenziate con la nota del 19/09/2017 sopra citata, come anche che "... *debba essere presa in considerazione un'alternativa localizzativa mirata all'allontanamento dell'impianto di deposito/rigassificazione ISGAS dai recettori sensibili ...*".

CONSIDERATO che la **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'Ambiente**, con nota prot. n. 21794 del 18/10/2017, ha trasmesso le ulteriori osservazioni pervenute sul progetto di cui trattasi, in particolare dal Servizio promozione della salute e osservatorio epidemiologico, con nota prot. n. 24458 del 10/10/2017, che confermano la necessità di rivisitare la VIS già prodotta.

CONSIDERATO che la **ISGAS Energit Multiutilities S.p.A.**, con nota prot. n. 192 del 27/10/2017, ha prodotto le proprie controdeduzioni alle osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'Ambiente di cui alla nota prot. n. 19474 del 19/09/2017.

CONSIDERATO che la **Regione Autonoma della Sardegna – Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti**, con nota prot. n. 9803 del 20/10/2017, ha riscontrato le controdeduzioni prodotte dal proponente con la nota prot. n. 190 del 12/10/2017 (non conosciuta).

CONSIDERATO che la **Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. CTVA-2017-4166 del 07/12/2017, ha convocato una riunione per l'11/12/2017, alla quale ha partecipato il Responsabile del Procedimento del Servizio V, *Tutela del paesaggio*, della Direzione generale ABAP.

CONSIDERATO che la **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'Ambiente**, con nota prot. n. 26318 del 12/12/2017, ha trasmesso le osservazioni pervenute dal Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari e di Carbonia – Iglesias con nota prot. n. 42138 del 03/11/2017.

CONSIDERATO che il **Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari e di Carbonia – Iglesias della Regione Autonoma della Sardegna**, con nota prot. n. 42138 del 03/11/2017, ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento alle istanze in oggetto, assunte agli atti dello scrivente Servizio, rispettivamente, in data 04/07/2017 con prot. n° 26241 (NOTA SVA13864 del 03/07/17) e in data 25.9.2017 con prot. n° 36442 (nota Autorità portuale 10351 del 21/09/2017), visti gli atti, si rappresenta quanto segue.

L'intervento proposto ricade all'interno dell'ambito costiero n° 1 "Golfo di Cagliari" del vigente Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e risulta in parte sottoposto a vincolo paesaggistico dal D. Lgs.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

42/2004:

- √ ai sensi dell'art.142, comma 1 lett. a) poiché parzialmente nei 300 m dal bagnasciuga marino;
- √ ai sensi dell'art.136, poiché contiguo al D.M. 01.03.1967, denominato "Sa Plaia".

Inoltre, per effetto dell'art.152 del D.Lgs. n° 42/2004, si dovranno valutare gli impatti sulle aree indicate alle lettere c) e d) dell'art. 136 della Legge succitata, da cui risultano visibili i 78000 mq delle aree su cui incide l'impianto. A tal fine si evidenziano le seguenti aree vincolate su cui verificare l'intervisibilità e gli impatti:

- Cagliari Colle San Michele D.M. 04.08.1964;
- Cagliari Bastione D.M. 20.10.1955;
- Cagliari Monte Urpinu D.M. 17.05.1955
- Cagliari Monte Urpinu D.M. 02.10.1964;
- Cagliari Parte Centro Storico D.M. 08.06.1977;
- Cagliari Promontorio S.Elia D.M. 26.04.1966;
- Cagliari Bonaria D.M. 03.07.1959
- Cagliari Tuixeddu Verbale 16.10.1997.

Dalla scheda d'ambito si riscontra come la vasta zona umida dello Stagno di Cagliari e della Laguna, costituisca un elemento dominante del sistema paesaggistico. Alla struttura ambientale corrisponde una stratificazione storica degli insediamenti sviluppati, in cui si inserisce l'insieme delle tradizioni della cultura materiale legata alla pesca nella laguna di Santa Gilla e all'antico borgo di pescatori di Giorgino.

Tra gli indirizzi d'Ambito si evidenzia la necessità di riqualificazione della zona umida, anche attraverso la connessione ecologica tra le componenti ambientali e la riqualificazione delle aree urbane e produttive, mantenendo i valori culturali e paesaggistici e dell'area umida presenti nell'ambito di paesaggio di riferimento.

Preliminarmente si riscontra che il progetto risulta carente poiché privo della relazione Paesaggistica. Pertanto dovrà essere redatta e integrata agli atti dell'ufficio una relazione paesaggistica rispondente ai requisiti del D.P.C.M.12.12.2005, che descriva:

- lo stato attuale del bene paesaggistico interessato;
- gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze di beni culturali tutelati dalla parte II del Codice;
- gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte;
- gli elementi di mitigazione e compensazione necessari.

Inoltre, dovrà contenere gli elaborati grafico descrittivi di cui agli articoli 2 e 3 dell'allegato al DPCM citato nonché tutti gli elementi utili all'Ufficio scrivente per effettuare la verifica di conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici urbanistici e territoriali ed accertare:

- la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;
- la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;
- la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica dettati dal PPR.

Dall'analisi istruttoria risultano evidenti alcune criticità progettuali, nello specifico:

- la distribuzione spaziale dell'impianto di stoccaggio e rigassificazione costituisce, di fatto, una obliterazione della copertura vegetale del sito, componente residuale ma rilevante, per una superficie di 78000 mq, a scapito dello scenario dell'attuale paesaggio e degli elementi geografici che caratterizzano l'ambito;
- l'areale, privo di barriere visuali, rende l'ampissimo impianto proposto notevolmente impattante da numerosi campi visuali, risultando visibile dagli alti di Cagliari, su cui vigono numerosi vincoli paesaggistici sulle vedute panoramiche;
- non si valutano gli impatti generati e non si prevedono misure di compensazione e mitigazione, tanto più che la tipologia d'intervento e il materiale stoccato renderanno impossibile mitigare l'intervento con la piantumazione di specie vegetali per le eccezionali misure di sicurezza che questo tipo di impianti richiede;
- non appare sia stata considerata l'estrema vicinanza delle opere al villaggio dei pescatori e alla

10

MA



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

chiesa di Sant'Efisio con l'annesso parco pubblico che, al momento costituiscono una interessante convivenza e ibridazione tra opere portuali, residenze, servizi e identità religiosa del corpo sociale (meta del pellegrinaggio che da Cagliari porta a Pula in occasione della commemorazione di Sant'Efisio) e in un'ottica di continuità della fruizione pubblica dei luoghi.

Si valuti l'opportunità di sostenere ipotesi alternative a quanto proposto, eventualmente in area alta di Macchiareddu, su aree non sensibili sotto il profilo paesaggistico.

Per qualsiasi chiarimento di tipo tecnico si prega di contattare il tecnico istruttore ing. [omissis] al [omissis], e-mail: [omissis] dalle ore 11 alle ore 13, dal lunedì al venerdì. Per gli altri casi, utilizzare i contatti riportati a piè di pagina.

Distinti saluti >.

CONSIDERATO che l'allora **Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. DVA.RU.U.10344 del 07/05/2018, ha comunicato al proponente che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, con nota prot. n. 1548 del 20/04/2018, ha chiesto integrazioni e approfondimenti sulla documentazione presentata con l'istanza VIA e, pertanto la necessità della sua presentazione da parte del proponente per il corretto espletamento della propria attività istruttoria. Con la medesima nota il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiarito che il proponente deve presentare, altresì, i chiarimenti chiesti dalla Direzione generale ABAP con la nota prot. n. 21044 del 19/07/2017.

CONSIDERATO che l'allora **Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. DVA.RU.U.13729 del 14/06/2018, ha concesso al proponente una proroga di 180 giorni per la consegna delle integrazioni e approfondimenti chiesti con la predetta nota del 07/05/2018, così come chiesto dallo stesso proponente con nota prot. n. 54 del 05/06/2018 (non conosciuta).

CONSIDERATO che l'allora **Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. DVA.RU.U.21313 del 24/09/2018, ha chiesto chiarimenti alla ISGAS Energit Multiutilities S.p.A. in merito a quanto comunicato da quest'ultima al Ministero dello sviluppo economico, con nota prot. n. 137 del 10/08/2018 (non conosciuta), a riguardo della voltura della propria istanza di autorizzazione del presente progetto alla Sardinia LNG S.r.l e se di conseguenza si debba ritenere volturata in egual senso anche l'istanza VIA.

CONSIDERATO che la **ISGAS Energit Multiutilities S.p.A.**, con nota prot. n. 149 del 10/10/2018, ha confermato che la voltura della propria istanza di autorizzazione al Ministero dello sviluppo economico debba essere considerata per l'istanza VIA di cui al presente procedimento.

CONSIDERATO che l'allora **Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. DVA.RU.U.26841 del 28/11/2018, ha preso atto della suddetta voltura dell'istanza VIA alla Sardinia LNG S.r.l.

CONSIDERATO che la **ISGAS Energit Multiutilities S.p.A.**, con nota prot. n. 162 del 02/11/2018, ha consegnato i chiarimenti e gli approfondimenti chiesti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la suddetta nota del 07/05/2018.

CONSIDERATO che la **ISGAS Energit Multiutilities S.p.A.**, con nota prot. n. 163 del 02/11/2018, ha consegnato la documentazione integrativa ritenuta necessaria a riscontrare la comunicazione della Direzione generale ABAP con la nota prot. n. 21044 del 19/07/2017 sopra citata.

CONSIDERATO che la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP"), con nota prot. n. 33440 del 21/12/2018, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota della scrivente prot. n. 21044 del 19/07/2017, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Cagliari che la Società ISGAS Energit Multiutilities S.p.A. (benché la stessa avesse comunicato, con nota prot. n. 149 del 10/10/2018, la richiesta di voltura della relativa istanza VIA alla Società Sardinia LNG s.r.l.) ha trasmesso con note prot. n. 162 e 163 del 02/11/2018 (pervenute l'8/11/2018) la documentazione integrativa ritenuta necessaria a soddisfare quanto richiesto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente, con nota prot. n. DVARU.U.10344 del 07/05/2018, sulla base di quanto

MA



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

richiesto dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, dalla Regione Autonoma della Sardegna, quindi, dalla scrivente con la medesima nota sopra richiamata del 19/07/2018.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA.RU.U.26216 del 20/11/2018, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione di un nuovo avviso al pubblico sul proprio sito web.

Si deve evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP che la suddetta documentazione integrativa potrà essere anche consultata per il tramite della piattaforma web dedicata del MATTM, al seguente indirizzo:

www.minambiente.it => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure" => sezione "VIA in corso" => "Valutazione Impatto Ambientale" => "Terminal GNL nel Porto Canale di Cagliari - Impianto di stoccaggio e rigassificazione di GNL" => "Ripubblicazione" => "Integrazioni" => "Documentazione integrativa".

Per quanto sopra, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Cagliari di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II, Servizio III e Servizio V), entro 30 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi (fatto salvo quanto di seguito evidenziato in merito alla legittimità paesaggistica delle aree interessate dal presente progetto).

Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia alla Soprintendenza ABAP di Cagliari che lo stesso parere endoprocedimentale dovrà essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo dovrà essere trasmesso al solo indirizzo PEC del Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il suddetto parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura del Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

Nel merito, invece, delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici", pubblicata sul proprio sito istituzionale dell'ex Direzione generale BeAP all'indirizzo www.beap.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".

Si richiama l'attenzione di codesta Soprintendenza ABAP al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere al Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere al Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto.

Alle Società ISGAS Energit Multiutilities S.p.A. e Società Sardinia LNG s.r.l. si deve evidenziare quanto già comunicato all'originario proponente dalla scrivente con nota prot. n. 21044 del 19/07/2017 in merito alla legittimità delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate con riguardo alle aree d'intervento del progetto di cui trattasi: "... In ogni caso, corre l'obbligo di dover rappresentare anche alla Società ISGAS Energit Multiutilities S.p.A., quanto risultato alla scrivente a seguito della comunicazione della Direzione Marittima Cagliari del 22/06/2017, relativamente al contenzioso definito con le sentenze del TAR Sardegna

MA



n. 1083/1992 e del Consiglio di Stato n. 22/2000. In particolare, con le citate sentenze sono stati dichiarati illegittimi gli atti di valutazione paesaggistica a suo tempo rilasciati (nel 1981) e, di conseguenza, anche gli atti di successiva autorizzazione per la costruzione del Porto Canale e delle relative colmate, su parte delle quali si colloca anche l'intervento di cui trattasi. Per quanto sopra, si deve rappresentare l'esigenza per la scrivente che, ai fini dell'emissione del proprio parere tecnico istruttorio per il procedimento di VIA di cui trattasi, trovino preliminarmente chiarificazione e soluzione, sulla scorta del parere che [è] renderà anche l'Ufficio Legislativo di questo Ministero, le problematiche evidenziate dalla Direzione Marittima Cagliari con la suddetta nota del 22/06/2017 sulla intervenuta illegittimità al termine dei lavori di costruzione del Porto Canale dei relativi atti di autorizzazione paesaggistica del 1981. Di quanto sopra sono stati informati direttamente dalla Direzione Marittima Cagliari anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari - Carbonia Iglesias ...” (cfr. p. 6).

L'Ufficio Legislativo di questo Ministero si è quindi espresso il 27/11/2017 (con nota prot. n. 35053), nel senso della necessità della riedizione della procedura volta al rilascio della prescritta autorizzazione paesaggistica, alla stregua del diritto oggi vigente, che rinviene la sua disciplina nell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e nel senso che codesta Soprintendenza ABAP dovrà rendere il suo relativo propedeutico parere nell'ambito del procedimento promosso dall'Autorità oggi competente. Il suddetto parere dell'Ufficio Legislativo è stato trasmesso dalla scrivente (con nota prot. n. 33820 del 01/12/2017), tra l'altro, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Marittima Cagliari, all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna - ex Autorità Portuale di Cagliari, all'Agenzia del Demanio, alla Regione Autonoma della Sardegna.

Successivamente alla suddetta trasmissione, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (con nota prot. n. 1075 del 19/01/2018) ha trasmesso una planimetria del Porto Canale di Cagliari con evidenziate le aree di proprietà CACIP e le aree demaniali marittime, dalle quali si può evincere che una parte delle prime sono interessate anche dal progetto di cui trattasi (per la parte relativa al collegamento con l'area di carico/scarico posta sulla prospiciente banchina del Porto Canale).

In ogni caso, si deve in definitiva evidenziare a codeste Società proponenti come alla data della presente non risulti a questa Direzione generale ABAP che abbiano trovato chiarificazione e soluzione le problematiche evidenziate dalla Direzione Marittima Cagliari con la predetta nota del 22/06/2017 sulla intervenuta illegittimità al termine dei lavori di costruzione del Porto Canale dei relativi atti di autorizzazione paesaggistica del 1981 e, di conseguenza, come allo stato attuale non si sia ancora determinata tale preliminare condizione per l'emissione del parere tecnico istruttorio di questa Direzione generale ABAP per il procedimento di VIA di cui trattasi, ma d'altronde anche per la conclusione del procedimento di concessione demaniale marittima, la cui conferenza di servizi fu convocata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna con nota prot. n. 10351 del 21/09/2017 (non conosciuta, ma citata nella nota della medesima Autorità prot. n. 13316 del 01/12/2017, pervenuta in pari data per le vie brevi dalla competente e convocata Soprintendenza ABAP di Cagliari).

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione in merito che si ritenesse necessario acquisire >.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna - Direzione generale dell'Ambiente, con nota prot. n. 24865 del 22/11/2018, ha comunicato quanto segue in merito ai progetti di "Metanizzazione della Sardegna - tratto Sud". Proponente: Società Snam Rete Gas S.p.A. [ID_VIP: 3699], "Metanizzazione della Sardegna - tratto Nord". Proponente: Società Snam Rete Gas S.p.A. [ID_VIP: 3673], "Terminai GNL nel Porto Canale di Cagliari - Impianto di stoccaggio e rigassificazione di GNL. Proponente Isgas Energit Multiutilities. [[D_VIP:3639], "Impianto di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione GNL nel Porto di Oristano - Santa Giusta". Proponente: IVI Petrolifera SpA [ID_VIP :4227]:

< In riferimento alle procedure di valutazione di impatto ambientale in oggetto, di competenza di codesto Ministero, vista la nota prot. n. 4054 del 19/11/2018 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale, con cui è stata convocata una riunione per gli interventi proposti da Snam Rete Gas per il 13 dicembre p.v., e facendo seguito ad alcune interlocuzioni avvenute per le vie brevi tra i funzionari di

13

MA



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

questa DG e i referenti della CTVIA, si rappresenta quanto segue.

La Scrivente DG è impegnata (o è stata impegnata nel recente passato) nell'istruttoria dei sottoelencati progetti:

1. IVI Petrolifera SpA - Deposito costiero da 9.000 m³ a Santa Giusta (OR), per il quale con Deliberazione G.R. n. 21/21 del 24 aprile 2018 è stata stabilita l'esclusione dalla procedura di VIA subordinata al rispetto di una serie di prescrizioni. La Società ha poi presentato il progetto di un Impianto di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione GNL nel Porto di Oristano, per il quale è in corso la procedura di VIA statale, per cui sono scaduti lo scorso 10 novembre i termini per la presentazione di osservazioni da parte del pubblico;
2. Terminai GNL Isgas, in comune di Cagliari, per il quale la Scrivente, con nota prot. n. 20451 del 21/10/2017, ha provveduto alla trasmissione delle proprie osservazioni, nell'ambito della procedura di VIA statale, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare. Allo stato attuale la Proponente ha appena presentato le integrazioni richieste a maggio 2018 dal MATTM;
3. Metanodotto SNAM Rete Gas relativo al tratto nord, per il quale la Scrivente, con nota prot. n. 20484 del 2/10/2017, integrata con nota prot. 22185 del 23/10/2017, ha provveduto alla trasmissione delle proprie osservazioni, nell'ambito della procedura di VIA statale, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare. Allo stato attuale è in corso l'istruttoria delle integrazioni che la Società ha trasmesso a maggio 2018, e, di recente, a settembre;
4. Metanodotto SNAM Rete Gas relativo al tratto sud, per il quale la Scrivente, con nota prot. n. 905 del 16/01/2018, integrata con nota prot. n. 2278 del 2/02/2018, ha provveduto alla trasmissione delle proprie osservazioni, nell'ambito della procedura di VIA statale, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare. Allo stato attuale è in corso l'istruttoria delle integrazioni che la Società ha trasmesso a luglio 2018;
5. Higas Srl - Deposito costiero da 9.000 m³ a Santa Giusta (OR): verifica regionale conclusa con DGR n. 45/20 del 02/08/2016 con l'esclusione dalla procedura di VIA subordinata al rispetto di una serie di prescrizioni; Intesa ai sensi dell'art. 57 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, espressa con DGR 67/17 del 16/12/2017;
6. Edison SpA - Realizzazione di un deposito costiero di GNL costituito da 7 serbatoi di capacità complessiva di 10.000 m³ e dell'accosto per l'approvvigionamento di gas tramite navi gasiere di piccola taglia - in comune di Santa Giusta (OR) - VIA statale conclusa con DM 283 del 17/10/2017, con giudizio di compatibilità ambientale positivo, subordinato al rispetto di una serie di prescrizioni; Intesa ai sensi dell'art. 57 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, espressa con DGR n. 56/34 del 20/12/2017.

Si è anche avuta notizia (si veda in merito la nota allegata del MIBACT indirizzata alla Scrivente DG per conoscenza) del fatto che la Società GALSI, la quale aveva già avuto una proroga del provvedimento finale della Via nazionale (conclusa con Decreto n. 591 del 12/11/2011), abbia, nello scorso maggio, richiesto al MAATM un'ulteriore proroga del citato provvedimento, sino a novembre 2020, motivata dalla necessità di attendere che la Regione Toscana esprima la propria Intesa nell'ambito del procedimento autorizzatorio in capo al Ministero per lo Sviluppo Economico.

La simultanea presenza di dette proposte progettuali, alcune delle quali non hanno ancora concluso l'iter valutativo, non può non provocare implicazioni reciproche.

Si cita a titolo meramente esemplificativo l'istanza di VIA nazionale, da ultimo presentata dalla Società IVI Petrolifera SpA, presentata pochi mesi dopo la conclusione della procedura di verifica regionale relativa a un deposito costiero di GNL (del tutto analogo, in termini di utilizzo e di capacità complessiva annuale, ai progetti limitrofi di Edison e Higas), è riferita alla realizzazione di un rigassificatore, oltre ai serbatoi di GNL di cui al progetto già esaminato. La capacità annuale di questi ultimi passa da 60.000 m³ (progetto di cui alla verifica regionale), a 880.000 m³ nel progetto in istruttoria, da inviare quasi interamente a rigassificazione per l'alimentazione del metanodotto SNAM, anch'esso in istruttoria.

A parte le incongruenze rilevate, tra le quali la mancanza, nel progetto, della connessione tra le due

MA



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

opere, con la presente si espongono alcune considerazioni che si ritiene necessitino di una riflessione condivisa.

Conseguentemente all'aumento della capacità di stoccaggio, è previsto che il numero annuale delle metaniere per il rifornimento dei serbatoi passi da 12 (progetto esaminato in sede di verifica) a 220. Premesso che il volume indicato come capacità massima di stoccaggio non risulta da nessuna quantificazione commisurata agli effettivi ed eventuali fabbisogni, nonché a eventuali accordi con SNAM, si evidenzia la rilevanza degli impatti connessi con una tale circolazione nelle acque del Golfo di Oristano in primis e, in generale, nel Mediterraneo, vista soprattutto la concomitanza dei progetti sopra elencati (quello della Società Isgas, in particolare), nonché la reale prospettiva che ne vengano presentati altri.

In relazione alle necessità istruttorie di valutare innanzitutto la mutua compatibilità tra dette proposte progettuali, nonché la sussistenza e l'entità di impatti cumulativi tra detti interventi, la cui portata dovrebbe essere valutata a scala non solo regionale, per il parere della Scrivente, si chiede alla Commissione un incontro con i gruppi istruttori, nella stessa giornata della riunione convocata per il 13 dicembre (possibilmente prima) o, comunque in concomitanza con altre riunioni che dovessero essere convocate a breve in relazione agli altri due interventi (IVI Petrolifera e IsGAS).

Nel confidare in un cortese e positivo riscontro alla presente si resta a disposizione per eventuali chiarimenti >.

CONSIDERATO che la **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'Ambiente**, con nota prot. n. 1558 del 23/01/2019, ha trasmesso le proprie osservazioni sulle integrazioni presentate dalla ISGAS Energit Multiutilities S.p.A.

CONSIDERATO che l'allora **Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. DVA.RU.U.19387 del 24/07/2019, ha comunicato alla Direzione generale ABAP che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha espresso il proprio parere con il n. 3057 del 05/07/2020.

VISTO il parere n. 3057 del 05/07/2019 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 21367 del 30/07/2019, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito, in ultimo, alla nota della scrivente prot. n. 33440 del 21/12/2018, si riscontra la nota prot. n. DVA.RU.U.19387 del 24/07/2019 di codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (alla quale è allegato il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS n. 3057 del 05/07/2019), rappresentando quanto segue.

La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) fin dall'inizio del presente procedimento ha dovuto rappresentare al proponente, come anche a tutte le Amministrazioni coinvolte, che l'emissione del proprio parere tecnico istruttorio sarebbe potuta avvenire solo a seguito della risoluzione delle problematiche emerse nel 2017 in merito all'annullamento definitivo operato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 22/2000, delle autorizzazioni paesaggistiche del 1981 rilasciate per le opere di realizzazione del Porto Canale di Cagliari, nel cui ambito si colloca anche il presente progetto.

A chiarimento della suddetta problematica, si riporta nuovamente di seguito quanto già comunicato al proponente anche con la nota prot. n. 33440 del 21/12/2018:

< Alle Società ISGAS Energit Multiutilities S.p.A. e Società Sardinia LNG s.r.l. si deve evidenziare quanto già comunicato all'originario proponente dalla scrivente con nota prot. n. 21044 del 19/07/2017 in merito alla legittimità delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate con riguardo alle aree d'intervento del progetto di cui trattasi: "... In ogni caso, corre l'obbligo di dover rappresentare anche alla Società ISGAS Energit Multiutilities S.p.A., quanto risultato alla scrivente a seguito della comunicazione della Direzione Marittima Cagliari del 22/06/2017, relativamente al contenzioso definito con le sentenze del TAR Sardegna n. 1083/1992 e del Consiglio di Stato n. 22/2000. In particolare, con le citate sentenze sono stati dichiarati illegittimi gli atti di valutazione paesaggistica a suo tempo rilasciati (nel 1981) e, di conseguenza, anche gli atti di successiva autorizzazione per la costruzione del Porto Canale e delle relative colmate, su parte delle

MA



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

quali si colloca anche l'intervento di cui trattasi. Per quanto sopra, si deve rappresentare l'esigenza per la scrivente che, ai fini dell'emissione del proprio parere tecnico istruttorio per il procedimento di VIA di cui trattasi, trovino preliminarmente chiarificazione e soluzione, sulla scorta del parere che [è] renderà anche l'Ufficio Legislativo di questo Ministero, le problematiche evidenziate dalla Direzione Marittima Cagliari con la suddetta nota del 22/06/2017 sulla intervenuta illegittimità al termine dei lavori di costruzione del Porto Canale dei relativi atti di autorizzazione paesaggistica del 1981. Di quanto sopra sono stati informati direttamente dalla Direzione Marittima Cagliari anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari - Carbonia Iglesias ...” (cfr. p. 6). L'Ufficio Legislativo di questo Ministero si è quindi espresso il 27/11/2017 (con nota prot. n. 35053), nel senso della necessità della riedizione della procedura volta al rilascio della prescritta autorizzazione paesaggistica, alla stregua del diritto oggi vigente, che rinvia la sua disciplina nell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e nel senso che codesta Soprintendenza ABAP dovrà rendere il suo relativo propedeutico parere nell'ambito del procedimento promosso dall'Autorità oggi competente. Il suddetto parere dell'Ufficio Legislativo è stato trasmesso dalla scrivente (con nota prot. n. 33820 del 01/12/2017), tra l'altro, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Marittima Cagliari, all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna - ex Autorità Portuale di Cagliari, all'Agenzia del Demanio, alla Regione Autonoma della Sardegna. Successivamente alla suddetta trasmissione, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (con nota prot. n. 1075 del 19/01/2018) ha trasmesso una planimetria del Porto Canale di Cagliari con evidenziate le aree di proprietà CACIP e le aree demaniali marittime, dalle quali si può evincere che una parte delle prime sono interessate anche dal progetto di cui trattasi (per la parte relativa al collegamento con l'area di carico/scarico posta sulla prospiciente banchina del Porto Canale). In ogni caso, si deve in definitiva evidenziare a codeste Società proponenti come alla data della presente non risulti a questa Direzione generale ABAP che abbiano trovato chiarificazione e soluzione le problematiche evidenziate dalla Direzione Marittima Cagliari con la predetta nota del 22/06/2017 sulla intervenuta illegittimità al termine dei lavori di costruzione del Porto Canale dei relativi atti di autorizzazione paesaggistica del 1981 e, di conseguenza, come allo stato attuale non si sia ancora determinata tale preliminare condizione per l'emissione del parere tecnico istruttorio di questa Direzione generale ABAP per il procedimento di VIA di cui trattasi, ma d'altronde anche per la conclusione del procedimento di concessione demaniale marittima, la cui conferenza di servizi fu convocata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna con nota prot. n. 10351 del 21/09/2017 (non conosciuta, ma citata nella nota della medesima Autorità prot. n. 13316 del 01/12/2017, pervenuta in pari data per le vie brevi dalla competente e convocata Soprintendenza ABAP di Cagliari). Si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione in merito che si ritenesse necessario acquisire >.

La stessa Regione Autonoma della Sardegna, d'altronde, nelle proprie osservazioni di cui alla nota prot. n. 1558 del 23/01/2019 (cfr. p. 3) sulla documentazione integrativa in ultimo consegnata dal proponente, aveva dovuto constatare la propedeutica necessità di addivenire al superamento delle problematiche paesaggistiche del Porto Canale, trattandosi in difetto di un elemento ostativo, evidentemente, alla positiva conclusione della presente valutazione.

Egual convincimento sulla propedeutica necessità del superamento delle suddette problematiche, appare, d'altronde, essere stato già assunto da codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA.RU.U.3086 del 07/02/2019, attraverso l'acquisizione del parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS n. 2910 del 21/12/2018, essendo stato quest'ultimo espresso nel senso “di non poter dare ulteriore corso alla istruttoria denominata Porto di Cagliari, progetto per il completamento della banchina sul lato nord-est” (ID VIP 3586) - che ricade nel medesimo ambito territoriale oggetto delle predette problematiche -, ciò “alla luce delle considerazioni espresse dall'Avvocatura” Distrettuale dello Stato di Cagliari in merito nel 2017.

Per quanto sopra;

considerato che il progetto di cui trattasi ricade nell'ambito delle aree oggetto degli interventi di realizzazione del Porto Canale di Cagliari, oggetto delle problematiche inerenti la relativa intervenuta inefficacia delle autorizzazioni paesaggistiche del 1981, annullate in modo definitivo dal Consiglio di Stato

MA



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

con la sentenza n. 22 del 2000;

considerato che ad oggi non hanno ancora trovato soluzione le problematiche inerenti la compatibilità paesaggistica delle opere riferite al Porto Canale di Cagliari, vista l'opposizione proposta il 07/06/2019 – ai sensi dell'articolo 14-quinquies, comma 1, della legge n. 241 del 1990 - alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal Ministro per i beni e le attività culturali alla determina finale della Conferenza di Servizi del 27/05/2019, come espressa dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna con il decreto n. 209 del 31/05/2019 (la cui efficacia è pertanto sospesa ai sensi del comma 3 del medesimo dell'articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990);

considerato che il procedimento di riedizione "ora per allora" delle suddette autorizzazioni paesaggistiche del 1981 (definitivamente annullate nel 2000), è stato riattivato dall'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna nel novembre 2018 e lo stesso procedimento non si è ancora concluso, stante l'opposizione del 07/06/2019 proposta dal Ministro per i beni e le attività culturali alla relativa determinazione finale di Conferenza di Servizi come adottata il 31/05/2019 dal Presidente dell'Autorità portuale del mare di Sardegna;

visto quanto riferito nella seduta del 19/07/2019 della Camera dei Deputati dal Ministero per i beni e le attività culturali in risposta all'Interpellanza urgente n. 2-00457 – cfr. il relativo Resoconto stenografico, n. 211, pp. 16-18;

considerato che un eventuale parere tecnico istruttorio favorevole di questa Direzione generale ABAP sul progetto di cui trattasi non può essere espresso, contrariamente a quanto è stato ritenuto possibile, per le proprie valutazioni di competenza, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il parere n. 3057/2019 acquisito dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS (con la condizione ambientale di "regolarizzare l'Autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 afferente al Porto Canale di Cagliari incluso nel Piano Regolatore Portuale" e, quindi, da ottemperarsi solo successivamente alla dichiarazione di compatibilità ambientale dello stesso progetto), stante la propedeutica necessità per la presente valutazione di compatibilità ambientale di acquisire la definizione della legittima configurazione paesaggistica dei luoghi oggetto d'intervento (sulla base della quale configurazione, quindi, operare la corretta e conseguente valutazione dei possibili impatti significativi e negativi sul fattore ambientale del paesaggio determinati dalle opere previste dal progetto di cui trattasi); considerato che dovrà chiarirsi nel proseguo del presente procedimento di VIA l'effettivo soggetto responsabile della realizzazione delle opere di mitigazione/compensazione relative al "verde attrezzato della sottozona G6 del P.R.P.", in quanto citato come formalmente assunte in impegno dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna nella relativa determinazione finale di Conferenza di Servizi n. 209 del 31/05/2019 (p. 6), ma al contempo con la specificazione che "qualora l'intervento non venga compreso in quello di realizzazione dell'impianto GNL della Soc. ISGAS, verrà realizzato con la stessa impiantistica delle opere a verde della zona H3". Si consideri, infatti, che gli elaborati allegati alla Relazione paesaggistica integrativa (prodotta dall'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna alla Conferenza di Servizi del 27/05/2019 in riscontro di quanto chiesto dalla Regione Autonoma della Sardegna; cfr. Allegato 7, elaborati n. 23, 24 e 25) si riferiscono alle opere di mitigazione vegetazionale previste per il presente progetto di terminale GNL, ma non anche alla suddetta sottozona G6 e, pertanto, non si comprende se effettivamente le opere di mitigazione/compensazione riferite dall'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna al progetto "della Soc. ISGAS" siano effettivamente da considerarsi parte del progetto medesimo e quindi del presente procedimento VIA;

questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio comunica che, perdurando i motivi già esposti in merito alle problematiche paesaggistiche relative alle aree oggetto degli interventi inerenti il Porto Canale di Cagliari, nell'ambito delle quali ricade anche il progetto di cui trattasi, non può allo stato attuale emettere ancora il proprio parere tecnico istruttorio per le successive determinazioni del Ministro per i beni e le attività culturali, se non eventualmente nel senso già fatto proprio da codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il procedimento ID_VIP 3586 con la nota prot. n. DVA.RU.U.3086 del 07/02/2019 ("Comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990").

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione in merito che si ritenesse necessario

17

MA



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

acquisire.

Con l'occasione, si deve giocoforza chiedere a codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di voler chiarire quanto segue in merito ai contenuti del proprio parere acquisito dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS con il n. 3057 del 05/07/2019:

1. a p. 78 si afferma di aver "ESAMINATO il parere dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Cagliari n. 152/2017 ..." e, di aver di conseguenza "RITENUTO che tale parere sembrerebbe deporre nel senso di ritenere fattibile ogni intervento in ambito portuale stante l'eccezionalità delle fattispecie". In merito si chiede sulla base di quale specifica affermazione della suddetta Avvocatura si sia potuto desumere che anche il progetto di cui trattasi possa ritenersi fattibile nell'ambito del Porto Canale di Cagliari;
2. a p. 79 si afferma di aver "RITENUTO che la scrivente CTVIA non può comunque sostituirsi alle mancate valutazioni e pareri di tutti gli Enti deputati al relativo rilascio, e che si sono sottratti all'oblio di legge sugli stessi gravante" (così invero anche nel parere, per la procedura ID VIP 3586, della CTVIA n. 2910 del 21/12/2018, p. 3). In merito, si chiede di voler chiarire a quali Amministrazioni ci si intenda riferire e per quali specifiche fattispecie si è ritenuto di dover affermare quanto sopra nel parere in questione.

Con riferimento a quanto sopra riportato al riguardo, si prega, infine, codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di voler chiarire se con il proprio parere del 05/07/2019, n. 3057, abbia considerato come a carico della Società Sardinia LNG s.r.l. (già Soc. ISGAS Energit Multiutilities S.p.A.) la realizzazione del progetto di compensazione ambientale relativo al "verde attrezzato della sottozona G6 del P.R.P.", citato dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna nella relativa determinazione finale di Conferenza di Servizi n. 209 del 31/05/2019 (cfr. p. 6).

Si rimane in attesa di un cortese e urgente riscontro >.

CONSIDERATO che la Sardinia LNG S.r.l., con nota del 06/08/2020, ha comunicato e richiesto quanto segue (ribadendo la propria richiesta per la conclusione del presente procedimento VIA con nota prot. n. 20/2020 del 13/11/2020):

< Gentile Ministero dell'Ambiente e della Tutela dei Territorio e del Mare, con nostra nota prot. 101 del 13/06/2017, acquisito al prot. 0014350/DVA del 19/06/2017 successivamente integrata con note del 19/06/2017 e del 30/06/2017, acquisite rispettivamente al prot. 0014694/DVA del 22/06/2017 e Prot. 0015405/DVA del 3/07/2017 abbiamo trasmesso alla Direzione generale per le valutazioni Ambientali l'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs.152/2006 e s.m.i. per il progetto di un "Terminal GNL nel Porto canale di Cagliari - Impianto di stoccaggio e di rigassificazione del GNL".

Successivamente con parere n. 3057 del 05/07/2019 la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, ha espresso parere favorevole riguardo la compatibilità ambientale del progetto subordinato all'ottemperanza delle condizioni ambientali che seguono:

- a) Salva la necessità di acquisire dall'Istituto Superiore della Sanità la Valutazione di Impatto Sanitario in attuazione del comma 5-bis dell'art.26 del D.Lgs.152/2006 introdotta dall'art.9 della Legge 221/2015.
- b) Nonché di regolarizzare l'Autorizzazione Paesaggistica ex.art. [1]46 del D.Lgs.42/2004 afferente al Porto canale incluso nel Piano Regolatore Portuale.

Per quanto riguarda il precedente punto a) l'Istituto Superiore della Sanità, con nota protocollo generale I.S.S. AOO-ISS 0021714 del 16/07/2019 ha trasmesso il proprio parere alla Direzione generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali del Ministero [~~Ministero~~] dell'Ambiente e della Tutela dei Territorio e del Mare e scrivente società.

Per quanto riguarda il precedente punto b) la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per il coordinamento Amministrativo Ufficio per la Concertazione Amministrativa e Monitoraggio, con deliberazione del 22 luglio 2020 ha disposto "di rigettare l'opposizione presentata dal Ministro del beni e le attività culturali e per il turismo, avverso la determinazione di conclusione della conferenza di servizi di cui al decreto dell'Autorità del sistema portuale del mare di Sardegna n. 209 del 31 Maggio 2019 e, di ritenere approvato, sotto il profilo paesaggistico, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2204 e s.m.i, il progetto del

MA



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Porto canale di Cagliari nonché le opere di mitigazione e/o di compensazione proposte nella relazione paesaggistica e integrazioni proposte dall'autorità di Sistema portuale del mare di Sardegna".

Tutto ciò premesso, poiché sono state ottemperate le condizioni ambientali a) e b) indicate nel parere favorevole n. 3057 del 05/07/2019 [del]la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, vi chiediamo di concludere la procedura di compatibilità ambientale.

Cordiali Saluti >.

CONSIDERATA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2020 (trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. DICA-16775 del 27/07/2020), con la quale è stata confermata l'efficacia della determinazione di conclusione della Conferenza di Servizi del 27/05/2019, adottata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna con decreto n. 209 del 31/05/2019, avente ad oggetto la riedizione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 per il compendio del Porto Canale di Cagliari e l'approvazione delle relative opere di mitigazione/compensazione, nel cui ambito ricade il progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 24992 del 26/08/2020, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alle note della Scrivente prot. n. 21044 del 19/07/2017, n. 33440 del 21/12/2018 e n. 21367 del 30/07/2019 (allegate alla presente per facilità di lettura) si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna che, a seguito dell'adozione della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2020 (già trasmessa a codesto Ufficio periferico dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. DICA-16775 del 27/07/2020 e, comunque, allegata alla nota della Sardinia LNG S.r.l. del 06/08/2020), è stata confermata l'efficacia della determinazione di conclusione della Conferenza di Servizi del 27/05/2019, adottata dall'Autorità Portuale del Mare di Sardegna con decreto n. 209 del 31/05/2019, avente ad oggetto la riedizione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 per il compendio del Porto Canale di Cagliari e l'approvazione delle relative opere di mitigazione/compensazione, nel cui ambito ricade il progetto di cui trattasi.

In ogni caso e visto quanto espresso dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna con il suddetto decreto n. 209 del 31/05/2019 (cfr. p. 6), si deve preliminarmente chiedere alla Sardinia LNG S.r.l. di voler chiarire se il progetto in oggetto debba considerarsi effettivamente comprensivo della realizzazione delle opere di mitigazione/compensazione di cui alla sottozona G6 del P.R.P. per quanto già evidenziato dalla Scrivente nella nota prot. n. 21367 del 30/07/2019 (cfr. p. 5): "... considerato che dovrà chiarirsi nel prosieguo del presente procedimento di VIA l'effettivo soggetto responsabile della realizzazione delle opere di mitigazione/compensazione relative al "verde attrezzato della sottozona G6 del P.R.P.", in quanto citato come formalmente assunte in impegno dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna nella relativa determinazione finale di Conferenza di Servizi n. 209 del 31/05/2019 (p. 6), ma al contempo con la specificazione che "qualora l'intervento non venga compreso in quello di realizzazione dell'impianto GNL della Soc. ISGAS, verrà realizzato con la stessa impiantistica delle opere a verde della zona H3". Si consideri, infatti, che gli elaborati allegati alla Relazione paesaggistica integrativa (prodotta dall'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna alla Conferenza di Servizi del 27/05/2019 in riscontro di quanto chiesto dalla Regione Autonoma della Sardegna; cfr. Allegato 7, elaborati n. 23, 24 e 25) si riferiscono alle opere di mitigazione vegetazionale previste per il presente progetto di terminale GNL, ma non anche alla suddetta sottozona G6 e, pertanto, non si comprende se effettivamente le opere di mitigazione/compensazione riferite dall'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna al progetto "della Soc. ISGAS" siano effettivamente da considerarsi parte del progetto medesimo e quindi del presente procedimento VIA ...".

Ugualmente, si deve giocoforza chiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di voler riscontrare quanto richiesto dalla Scrivente con la nota prot. n. 21367 del 30/07/2019 (cfr. pp. 5-6) in merito al parere n. 3057 del 05/07/2019 reso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e alla relativa eventuale considerazione del progetto di compensazione ambientale di

MA



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

cui al "verde attrezzato della sottozona G6 del P.R.P."

Per quanto sopra, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Cagliari di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II, Servizio III e Servizio V), entro 20 giorni dalla ricezione della presente, il già richiesto parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi.

Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia alla Soprintendenza ABAP che lo stesso parere deve essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo dovrà essere trasmesso al solo indirizzo PEC di questo Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il suddetto parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura dello scrivente Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

Nel merito, invece, delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

A codesta Soprintendenza ABAP si rammenta la necessità di rispettare anche quanto impartito da questa Direzione generale ABAP, con la Circolare n. 35 del 06/08/2020 (cfr. p. 7), in merito alla perentorietà dei termini indicati per la ricezione del parere endoprocedimentale di codesto Ufficio, per consentire alla Scrivente l'espressione del proprio parere tecnico istruttorio per le successive determinazioni del Ministro ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. m, del DPCM n. 169/2019.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto >.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 26963 del 16/09/2020, ha comunicato quanto segue alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio:

< In riferimento al progetto in argomento, si deve giocoforza evidenziare come alla data della presente non risulti pervenuto da codesta Soprintendenza ABAP di Cagliari il relativo parere endoprocedimentale chiesto da questa Direzione generale ABAP con la nota prot. n. 24992 del 26/08/2020 (allegata alla presente per facilità di lettura).

Per quanto sopra, si deve chiedere nuovamente a codesta Soprintendenza ABAP di Cagliari di voler trasmettere immediatamente il proprio parere endoprocedimentale, stante quanto già indicato con la predetta nota del 26/08/2020 in merito alla perentorietà dei termini previsti per la presente procedura di VIA dal D.Lgs. 152/2006, come anche dalla Circolare della Direzione generale ABAP n. 35 del 06/08/2020 (cfr. p. 7).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 27966 del 28/09/2020, ha comunicato quanto segue alla Sardinia LNG S.r.l. e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota della Scrivente prot. n. 24992 del 26/08/2020 (allegata per facilità di lettura), si deve evidenziare a codesta Sardinia LNG S.r.l. e a codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che alla data della presente non è

MA



pervenuto il rispettivo riscontro richiesto.

In particolare, questa Direzione generale ABAP, con la suddetta nota del 26/08/2020, ha chiesto a codesta Sardinia LNG S.r.l. quanto segue:

“... In ogni caso e visto quanto espresso dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna con il suddetto decreto n. 209 del 31/05/2019 (cfr. p. 6), si deve preliminarmente chiedere alla Sardinia LNG S.r.l. di voler chiarire se il progetto in oggetto debba considerarsi effettivamente comprensivo della realizzazione delle opere di mitigazione/compensazione di cui alla sottozona G6 del P.R.P. per quanto già evidenziato dalla Scrivente nella nota prot. n. 21367 del 30/07/2019 (cfr. p. 5): “... considerato che dovrà chiarirsi nel prosieguo del presente procedimento di VIA l’effettivo soggetto responsabile della realizzazione delle opere di mitigazione/compensazione relative al “verde attrezzato della sottozona G6 del P.R.P.”, in quanto citato come formalmente assunte in impegno dal Presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna nella relativa determinazione finale di Conferenza di Servizi n. 209 del 31/05/2019 (p. 6), ma al contempo con la specificazione che “qualora l’intervento non venga compreso in quello di realizzazione dell’impianto GNL della Soc. ISGAS, verrà realizzato con la stessa impiantistica delle opere a verde della zona H3”. Si consideri, infatti, che gli elaborati allegati alla Relazione paesaggistica integrativa (prodotta dall’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna alla Conferenza di Servizi del 27/05/2019 in riscontro di quanto chiesto dalla Regione Autonoma della Sardegna; cfr. Allegato 7, elaborati n. 23, 24 e 25) si riferiscono alle opere di mitigazione vegetazionale previste per il presente progetto di terminale GNL, ma non anche alla suddetta sottozona G6 e, pertanto, non si comprende se effettivamente le opere di mitigazione/compensazione riferite dall’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna al progetto “della Soc. ISGAS” siano effettivamente da considerarsi parte del progetto medesimo e quindi del presente procedimento VIA ...”.

Al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si era dovuto ugualmente richiedere con la medesima nota del 26/08/2020 un riscontro a quanto evidenziato dalla Scrivente “... con la nota prot. n. 21367 del 30/07/2019 (cfr. pp. 5-6) in merito al parere n. 3057 del 05/07/2019 reso dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS e alla relativa eventuale considerazione del progetto di compensazione ambientale di cui al “verde attrezzato della sottozona G6 del P.R.P.”.

Per quanto sopra e considerata l’esigenza di acquisire i suddetti chiarimenti per l’emissione del proprio parere tecnico istruttorio per le successive determinazioni del Ministero ai sensi del DPCM n. 169 del 2019, art. 16, co. 2, lett. m, si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto richiesto >.

CONSIDERATO che la Sardinia LNG S.r.l., con nota del 01/10/2020, ha riscontrato la richiesta della Direzione generale ABAP con la nota del 26/08/2020 sopra citata, comunicando quanto segue:

< Spett.le Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Ci riferiamo alla vostra nota prot. MIBACT PROT. MIBACT-DG-APAB_SERV V 28/09/2020-0027966-P, con la quale ci avete chiesto di chiarire se l’opera in oggetto ricomprende anche quelle di mitigazione di cui alla sotto-zona G6 del P.R.P. così come esposto dal Presidente della AdSp che, letteralmente dichiarava a pag. 6 della determinazione finale della Conferenza di Servizi n° 209 del 31/05/2019 “qualora l’intervento non venga compreso in quello di realizzazione dell’impianto GNL dalla società ISGAS (n.r. oggi Sardinia LNG), verrà realizzato con la stessa impiantistica (n.r. forse tempistica) delle opere a verde della zona H3”[.]

Preliminarmente si chiarisce che gli interventi di mitigazione paesaggistica previsti nel nostro progetto riguardano esclusivamente la realizzazione sui confini NE e SW dell’area dell’impianto di un rilevato e di una alberatura da alto fusto in grado di costituire uno schermo visivo nei confronti delle emergenze storico-architettoniche e dell’asse di fruizione del Villaggio Pescatori.

Tali interventi di mitigazione sono compiutamente descritti negli allegati alla relazione paesaggistica:

- D_12_IA_15_PAE_ROO
- D_12_IA_16_PAE_ROO

Ciò premesso, durante alcuni incontri avvenuti tra la scrivente Società e l’Autorità di Sistema

MA



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Portuale del mare di Sardegna, si è condivisa l'opportunità di prevedere, con costi a carico di Sardinia Lng, delle opere nella zona G6, se pure non strettamente collegate con l'intervento in oggetto, ed il cui finanziamento viene fatto a mero di titolo di "compensazione" ambientale. Per formalizzare tale impegno la Sardinia Lng ha inviato alla Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna, la nota del 17/09/2020 (Allegato 1) nella quale indica i termini e le modalità di tale impegno.

Con nota inviata via PEC il 30/09/2020 (Allegato 2) l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, ha risposto che: "qualora venga rilasciata la concessione per la realizzazione dell'impianto GNL, codesta Società dovrà realizzare anche suddette opere. Detta incombenza verrà prevista nel provvedimento concessorio, prevedendo che il verde attrezzato venga realizzato, come indicato nel succitato decreto n. 209/2019".

Pertanto nel progetto presentato dalla Sardinia LNG non è ricompresa nessuna delle opere a verde della zona G6 del P.R.P., richiamata dalla determinazione della finale di Conferenza di servizi n° 209 del 31/05/2019, l'AdSp, per le quali la scrivente società interverrà esclusivamente a titolo di cofinanziamento.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali Saluti >.

CONSIDERATO che alla suddetta nota del 01/10/2020 della Sardinia LNG S.r.l., è allegata (al n. 1), la seguente comunicazione della medesima Società all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna del 17/09/2020:

< Gentile Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, in merito alla procedura di cui all'oggetto la società Sardinia LNG ha ricevuto, una nota dal Servizio V della [D]irezione generale archeologia, belle arti e Paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, con la quale si chiede di chiarire se il progetto in oggetto debba considerarsi effettivamente comprensivo della realizzazione delle opere di mitigazione di cui alla sotto zona G6 del P.R.P. in quanto citato come impegno assunto dal Presidente della AdSp alla pagina 6 della determinazione della finale di Conferenza di servizi n° 209 del 31/05/2019.

Nella determinazione [della] finale di Conferenza di servizi n° 209 del 31/05/2019 l'AdSp si impegna a eseguire le opere di mitigazione/compensazione delle aree del porto canale, secondo uno specifico cronoprogramma. Per la sottozona G6 vi è scritto "qualora l'intervento non venga compreso in quello di realizzazione dell'impianto GNL dalla società ISGAS (n.r. oggi Sardinia LNG), verrà realizzato con la stessa impiantistica (n.r. forse tempistica) delle opere a verde della zona H3".

Per la zona H3 si prevede che i lavori siano avviati entro tre anni dal termine previsto per la realizzazione delle opere a mare del distretto della cantieristica (come previsto al punto 13.8 del decreto di compatibilità ambientale - DM n.102 del 03/06/2015).

Ciò premesso la Sardinia LNG, a seguito della richiesta del MIBACT prot. 21044 del 19/07/2020 [nota della Direzione generale ABAP: leggasi "19/07/2017"] ha integrato la documentazione tecnica della VIA con la relazione paesaggistica e i relativi allegati: (D_12_IA_15_PAE_R00_RELAZIONE PAESAGGISTICA, D_12_IA_16_PAE_R00_RELAZIONE PAESAGGISTICA - ALLEGATI), gli interventi di mitigazione paesaggistica previsti riguardano la realizzazione sui confini NE e SW dell'area dell'impianto di un rilevato e di una alberatura da alto fusto in grado di costituire uno schermo visivo nei confronti delle emergenze storico-architettoniche e dell'asse di fruizione del Villaggio Pescatori.

Pertanto nel progetto presentato dalla Sardinia LNG non è ricompresa nessuna delle opere a verde della zona G6 del P.R.P., richiamata dalla determinazione della finale di Conferenza di servizi n° 209 del 31/05/2019, l'AdSp.

Tutto ciò premesso, durante gli incontri avvenuti con i vostri tecnici, si è condivisa l'opportunità di prevedere, a carico di Sardinia Lng, delle opere di compensazione nella zona G6, non strettamente collegate con l'intervento in oggetto, che verrebbero realizzate a titolo di "compensazione" ambientale.

Si è concordato che, l'eventuale parte di opere a carico di Sardinia LNG, potranno essere definite solo a seguito della redazione e della approvazione del progetto esecutivo delle opere di mitigazione ambientale, dell'intera area del porto canale, che sarà sviluppato a cura della AdSp.

I termini e le modalità della compartecipazione di Sardinia LNG ai costi delle opere di

MA



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

compensazione nella zona G6, potranno essere disciplinati nel contratto di concessione, e non potranno avere un importo superiore a € 200.000,00

Allegati: Comunicazione del MIBACT DG-ABAP_SERV V del 26/08/2020 prot.0024992-P

Cordiali Saluti >.

CONSIDERATO che alla suddetta nota del 01/10/2020 della Sardinia LNG S.r.l., è allegata (al n. 2), la seguente comunicazione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna prot. n. 18947 del 30/09/2020:

< Con riferimento alla nota di cui all'oggetto (assunta al protocollo dell'Ente al num. n. 18373) si comunica che il Decreto n. 209 del 31/05/2019, relativo alla riedizione dell'autorizzazione paesaggistica sul Porto Canale, prevede, relativamente al verde attrezzato della sottozona G6 del P.R.P., che "qualora l'intervento non venga compreso in quello di realizzazione dell'impianto GNL della Soc. ISGAS, verrà realizzato con la stessa tempistica delle opere a verde della zona H3".

Pertanto, qualora venga rilasciata la concessione per la realizzazione dell'impianto GNL, codesta Società dovrà realizzare anche le succitate opere. Detta incombenza verrà prevista nel provvedimento di rilascio concessorio, prevedendo che il verde attrezzato venga realizzato, come indicato nel succitato Decreto n. 209/2019, entro n. 3 anni dalla data di ultimazione dei lavori delle opere a mare della cantieristica.

Qualora la concessione, per qualsiasi motivo, non possa essere rilasciata, il suddetto intervento, previa autorizzazione da parte degli Enti competenti del progetto, verrà realizzato da questa Autorità >.

RILEVATO che da quanto comunicato dalla Sardinia LNG S.r.l. con la nota del 01/10/2020 sopra citata, il progetto di cui trattasi non comprende le opere di mitigazione previste per la sottozona G6 del P.R.P. con il Decreto n. 209 del 31/05/2019 del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.

RILEVATO che dalle interlocuzioni intervenute tra la Sardinia LNG S.r.l. e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, in particolare sulla base di quanto da quest'ultima comunicato con la nota prot. n. 18947 del 30/09/2020, la Sardinia LNG S.r.l. "... dovrà realizzare anche le succitate opere ..." [nota della Direzione generale ABAP: leggasi quali quelle relative al "... verde attrezzato della sottozona G6 del P.R.P."], e, pertanto, non solo finanziarle, come anche che "... Detta incombenza verrà prevista nel provvedimento di rilascio concessorio, prevedendo che il verde attrezzato venga realizzato, come indicato nel succitato Decreto n. 209/2019, entro n. 3 anni dalla data di ultimazione dei lavori delle opere a mare della cantieristica ...". Solo nel caso in cui la predetta "... concessione, per qualsiasi motivo, non possa essere rilasciata, il suddetto intervento, previa autorizzazione da parte degli Enti competenti del progetto, verrà realizzato da questa Autorità".

CONSIDERATO, in ogni caso, che le opere relative suddetto verde attrezzato della sottozona G6 del P.R.P. rivestono carattere di compensazione ambientale e non di mitigazione ambientale più direttamente connesse alla realizzazione del progetto di cui trattasi, per il quale il proponente ha già previsto interventi specifici di mitigazione come illustrati nella documentazione prodotta durante il presente procedimento VIA e, pertanto, la stessa compensazione ambientale può essere diversamente regolata tra le parti interessate con tempistiche diverse da quelle dettate dalla realizzazione del Terminal GNL in valutazione.

CONSIDERATO che le opere di mitigazione vegetazionale citate dalla Sardinia LNG S.r.l. nella propria nota del 01/10/2020 sopra citata, sono state considerate dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna quale parte delle opere di mitigazione e/o compensazione più vaste proposte per la riedizione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica del progetto del Porto Canale di Cagliari di cui alla determinazione finale della Conferenza di Servizi del 27/05/2019, adottata dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna con il decreto n. 209 del 31/05/2019. Infatti, gli elaborati allegati alla *Relazione paesaggistica integrativa* - ver. "marzo 2019" (cfr. "Allegato 7_ISGAS", capitolo "3.7. Zona G6 PRP - verde attrezzato" - p. 17), prodotta dalla stessa Autorità alla Conferenza di Servizi del 27/05/2019 a riscontro di quanto chiesto dalla Regione Autonoma della Sardegna, riportano che: "3.7. Zona G6 PRP - verde attrezzato. L'intervento non è previsto negli strumenti programmatori dell'Ente, bensì pianificatori. Al riguardo si segnala, tuttavia, che lo stesso potrebbe rientrare, almeno in parte, fra le opere di mitigazione previste dalla Società ISGAS (All. 23, 24 e 25) per la realizzazione del rigassificatore nelle aree G2E del

MA



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo


SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

P.R.P. Il progetto in questione è stato sottoposto alla procedura di VIA nazionale ed, allo stato attuale, risulta anch'esso sospeso a causa della problematica dell'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica del progetto di costruzione del Porto Canale”:



(Porto Canale e Porto Vecchio – Tav. 03 - Sub-zonizzazione del P.R.P – Allegato 1.5 della Relazione Paesaggistica. Evidenziato con “riquadro rosso” il Terminal GNL in progetto)

Lavori di costruzione del Porto Industriale di Cagliari – 1° Lotto funzionale
Relazione paesaggistica




Figura 5.18 – Interventi di mitigazione e compensazione previsti

(Relazione paesaggistica dell'AdSPMS – ver. Aprile 2018, fig. 5.18, p. 183)

MA



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

CONSIDERATO che l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, con nota prot. n. 13316 del 01/12/2017, ha comunicato di aver già convocato la Conferenza di Servizi con nota prot. n. 10351 del 21/09/2017 nell'ambito del procedimento concernente "... l'istanza pervenuta in data 04.07.2017 – prot. 7498, con la quale la Soc. ISGAS MULTIUTILITIES S.p.A., ha chiesto, ai sensi dell'art. 36 e ss. gg. del Codice della Navigazione, il rilascio di una concessione demaniale marittima, per la durata di 50 anni, al fine di occupare, nel Porto Canale di Cagliari, un'area scoperta di mq. 78.000 ca per la realizzazione di un impianto di stoccaggio e rigassificazione di GNL ...", tuttavia sospendendone, con la nota predetta del 01/12/2017, i termini di conclusione al fine di consentire al proponente di integrare la documentazione presentata con la *Relazione paesaggistica* di cui al DPCM 12/12/2005, richiesta dalla Regione Autonoma della Sardegna, e di poter procedere alla pubblicazione di una domanda di concessione demaniale marittima ex art. 18 della legge 28/01/1994, n. 84, presentata dalla Società Feeder and Domestica Service S.r.l. per l'uso esclusivo della banchina pubblica del Porto Canale su cui ricadono i bracci di carico del GNL previsti dalla predetta ISGAS MULTIUTILITIES S.p.A.

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non ha ritenuto necessario riscontrare la richiesta di chiarimenti formulata dalla Direzione generale ABAP con la nota prot. n. 21367 del 30/07/2019 e, quindi, sollecitata con le note prot. n. 24992 del 26/08/2020 e n. 27966 del 28/09/2020.

CONSIDERATO, in ogni caso, che un eventuale riferimento da parte della Commissione tecnica di valutazione dell'impatto ambientale VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il proprio parere n. 3057 del 05/07/2019 ad una supposta sottrazione degli Uffici centrali e periferici di questo Ministero ai propri doveri istituzionali in merito alla riedizione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per il Porto Canale del Porto di Cagliari deve intendersi destituita di qualsivoglia eventuale fondamento, anche solo avendo contezza dell'iter amministrativo conseguente all'annullamento definitivo avvenuto nel 2000 da parte del Consiglio di Stato delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate nel 1981, che si è potuto quindi svolgere a seguito della presentazione da parte della competente Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, il 13/11/2018, della nuova e propedeutica istanza alla Regione Autonoma della Sardegna.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 29226 del 09/10/2020, ha comunicato quanto segue alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio:

< In riferimento al progetto in argomento, si deve giocare forza evidenziare come alla data della presente non risulti pervenuto da codesta Soprintendenza ABAP di Cagliari il relativo parere endoprocedimentale chiesto da questa Direzione generale ABAP con la nota prot. n. 24992 del 26/08/2020 (allegata) e, quindi, sollecitato con nota prot. n. 26963 del 16/09/2020 (allegata).

Per quanto sopra, si deve chiedere nuovamente a codesta Soprintendenza ABAP di Cagliari di voler trasmettere immediatamente il proprio parere endoprocedimentale, stante quanto già indicato con la predetta nota del 26/08/2020 in merito alla perentorietà dei termini previsti per la presente procedura di VIA dal D.Lgs. 152/2006, come anche dalla Circolare della Direzione generale ABAP n. 35 del 06/08/2020 (cfr. p. 7).

Con l'occasione, si trasmette la nota del 01/10/2020 della Sardinia LNG S.r.l. con la quale si riscontra la richiesta di chiarimenti formulata dalla Scrivente con la suddetta medesima nota del 26/08/2020.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro**, con nota prot. n. 32846 del 12/11/2020 (sostitutiva della nota prot. n. 32546 del 10/11/2020 – come chiarito, per le vie brevi, dal medesimo Ufficio periferico del MiBACT in data 16/11/2020 -, con la quale era stata chiesta in un primo tempo documentazione integrativa per gli aspetti di tutela paesaggistica, ritenuta invece, in accordo con la Direzione generale ABAP, più appropriatamente acquisibile in sede di verifica di ottemperanza), ha espresso il seguente parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi:

< In riferimento all'ultima nota della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio -

MA



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Servizio V "Tutela del Paesaggio", acquisita con Ns. prot. n. 29226-P del 09.10.2020, esaminati gli elaborati progettuali presentati dalla proponente, si comunicano le valutazioni di competenza.

A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO- funzionario responsabile dott.ssa Giovanna Pietra

A.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

A.1.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:

Nell'area non sussistono provvedimenti di tutela ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. per interesse archeologico. L'area, infatti, ricade nella zona di costruzione artificiale del Porto Canale con riempimenti e modi-fiche ottenute con terre e materiali di riporto.

A.1.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

(nessuno)

A.1.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici:

Non vi sono vincoli derivanti da norme di pianificazione relative a strumenti urbanistici sovraordinati e atti all'individuazione e tutela di beni archeologici.

A.2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

A.2.1. Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (Decreto Legislativo n. 50/2016, art. 25).

Viste le premesse, l'intervento non necessita di verifiche ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

A.3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Non si ritiene di dover richiedere documentazione integrativa.

A.4. CONCLUSIONI RELATIVE AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Pertanto, esaminati gli elaborati progettuali, verificata la documentazione d'archivio e l'ubicazione delle preesistenze archeologiche note e valutato il contesto storico - archeologico, non si rilevano criticità relativamente agli aspetti di tutela del patrimonio archeologico.

B. AREA FUNZIONALE PAESAGGIO - funzionario responsabile Arch. Paolo G. A. Margaritella

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.a. Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte III del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze

L'area interessata dall'intervento si trova all'interno della cosiddetta zona di colmata del Porto Canale di Ca-gliari, inserita in un contesto portuale industrializzato e realizzato nel corso degli anni "80" del secolo scorso, attraverso un'imponente modifica morfologica di una cospicua parte della laguna di Santa Gilla che chiude ad ovest le rive e gli immediati rilievi collinari su cui sorge la parte nord-occidentale della città di Cagliari; tale area d'intervento non ricade direttamente all'interno delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 della Parte Terza del Codice. Il lotto di intervento si trova, infatti, immediatamente a nord (ma comunque al di fuori di essa) della fascia litoranea ancora attualmente tutelata con il D.M. 01/03/1967; tale fascia di territorio era un tempo costituita da un cordolo litoraneo sabbioso che separava, per tutta la sua lunghezza, lo specchio lagunare dal mare aperto; tale fascia costiera, ancorché obliterata fortemente nelle sue caratteristiche originarie dai lavori che hanno portato alla realizzazione del Porto Canale, conserva ancora, in alcuni tratti, gli originari valori paesaggistici e storico identitari tipici di quest'area del Golfo di Cagliari: sia elementi di valore panoramico, soprattutto sul versante meridionale di tale fascia, libero dalle strutture portuali, e con vedute verso la città capoluogo e, sul lato opposto, verso i monti di Capoterra, sia aspetti di natura storico culturale ed identitaria per la presenza del compendio religioso di Sant'Efisio di Giorgino e del Villaggio dei Pescatori, esempio di tradizionale insediamento costiero spontaneo; ad ogni modo l'intervento si trova al di fuori dell'area tutelata dal vincolo suddetto.

MA



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

B.1.b. Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte III del Codice gravanti sia sulle aree diretta-mente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze

L'intervento proposto ricade in parte all'interno del vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera a) del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. in quanto i bracci di carico e scarico del GNL che hanno la funzione di trasportare il gas al terminale sito al centro del lotto di intervento e la linea criogenica di trasferimento del GNL, ancorché prevista in cunicolo interrato in cemento armato, attraversano la fascia di rispetto dei 300 me-tri dalla linea di battigia marina (in questo specifico caso si tratta della linea di banchina del porto canale in-terno);

B.1.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione

Il sito si trova all'interno dell'ambito territoriale tutelato ai sensi dell'art. 17 comma 3 lett. a) delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna (fascia costiera); tuttavia, l'intera area del Porto Canale di Ca-gliari, in quanto regolato da Piano per gli Insediamenti Produttivi regolarmente approvato e vigente è derogata dall'inserimento in Fascia Costiera ai sensi della Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/24 del 28.03.2017 in quanto zona classificata come area industriale e quindi esclusa da tale fascia.

Per quanto concerne l'interferenza dell'opera su eventuali beni culturali presenti nelle vicinanze, il Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna individua due beni architettonici ex art. 143 del D. Lgs 42/04 e ss.mm.ii. aventi carattere storico culturale e tutelati ai sensi degli artt. 48 e 49 delle relative N.T.A. come beni paesaggistici: si tratta della Chiesa di Sant'Efisio ed il suo pertinente novenario, situati a sud dell'area di intervento, e la Chiesa di San Simone con l'antica fattoria Balletto, prospiciente l'edificio di culto, che si trova ad una certa distanza dall'area di intervento su quella che un tempo era l'Isola di San Simone, ora unita alla restante colmata facente parte del Porto Canale di Cagliari. Un altro bene paesaggistico ex art. 143 del citato decreto ed individuato ai sensi dell'art. 49 dalle NTA del Piano Paesaggistico è la cosiddetta Torre di Quarta Regia, collocata sull'opposta sponda rispetto alla colmata del Porto Canale, in corrispondenza delle rive di Santa Gilla sul lato di Cagliari; il bene architettonico, facente parte dell'antico sistema dei dazi lagunari nel periodo spagnolo, si trova a debita distanza dal sito di intervento e non subisce interferenze con esso. L'area di intervento per la realizzazione del terminal di GNL è collocata all'interno di una zona classificata come C, con piano attuativo efficace, dal Piano Urbanistico Comunale di Cagliari. Per quanto concerne l'inclusione dell'intervento all'interno di zone umide, si evidenzia come il sito si trovi esterno ad esse e non vi sono elementi che contrastino con i Piani di Gestione di aree SIC e ZPS; il sito dista inoltre 350 metri dall'area RAM-SAR della Laguna di Santa Gilla non ravvisando pertanto interferenze con essa; per ciò che concerne il Piano Regolatore Portuale, il sito di intervento è inserito nella zona destinata al Porto Industriale e ricade all'interno dell'area classificata G2 "Aree per funzioni portuali-industriali e servizi logistici", pertanto coerente nella destinazione d'uso con quelli che sono gli indirizzi di piano.

B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

L'intervento ricade in un'area a forte connotazione industriale ma circondata da elementi di cospicua valenza paesaggistica come il golfo di Cagliari, la Laguna di Santa Gilla e le alture di natura calcarea dove si insedia la Cagliari storica. L'intero ambito del Porto Canale di Cagliari, pur costituendo una realtà circoscritta e separata dal porto storico della città e dalle relative emergenze storico monumentali più propriamente urbane, si inserisce prepotentemente all'interno di un contesto lagunare e marino un tempo pressoché incontaminato; l'attenzione posta dalle istituzioni preposte alla tutela dei valori paesaggistici ed ambientali, unita a quella dell'ente gestore della realtà portuale, ha portato, nel corso degli anni, a dotare l'intera area di diversi strumenti di mitigazione degli impatti che si possono generare con l'istallazione delle varie attività produttive permesse dallo strumento di pianificazione portuale: in primis, le opere che hanno portato a dotare l'intera area di colmata di fasce da destinare a verde naturale che circondano la quasi interezza del perimetro portuale; tali fasce, a distanza di anni dal loro impianto, iniziano a conferire al sito una parvenza di naturalità mediante l'installazione di una efficace barriera

MA



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

visiva e fisica, almeno per quelle opere di basso- medio impatto in riferimento alla loro altezza ed estensione; in seconda battuta, la recente riedizione dell'autorizzazione paesaggistica (confermata con l'adozione della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22.07.2020) ha innescato un nuovo quadro di tutela per l'intera area anche con l'inserimento di diverse prescrizioni mirate a mitigare le grandi opere di trasformazione portuale e quelle, minori, di insediamento di attività produttive private che via via, necessariamente, si succederanno temporalmente nel contesto in esame. L'intervento in argomento consiste nella realizzazione di un terminal per il gas naturale. Le trasformazioni previste per l'area interessata dalle opere consistono principalmente nella installazione di diversi manufatti consistenti in: bracci di carico del GNL e del BOG e relative linee di trasferimento del GNL dalla banchina all'impianto tramite tubazioni criogeniche alloggiare nel sottosuolo in cunicolo realizzato in c.a.; realizzazione di 18 serbatoi di stoccaggio del gas, disposti in 3 gruppi da 6 ed aventi un'altezza cadauno di metri 6,40; installazione di 20 vaporizzatori con telaio in alluminio e serpentina in tubi di acciaio per il trasporto del GNL in pressione: essi avranno un'altezza di metri 10,00; realizzazione di una zona di baie di carico per la sosta delle autocisterne e costituita da rampe di carico e setti murari di protezione in c.a. ed un'altezza di 4 metri per una lunghezza di 9.30 metri; infine, vi sarà una torcia su traliccio che avrà la non trascurabile altezza di 36 metri. Pertanto, nonostante l'area di intervento in se non sia soggetta a particolari vincoli paesaggistici, a parte la fascia dei 300 metri dal canale interno del Porto Canale per quanto riguarda le sole opere lineari costituite dai bracci di cari-co, si rende comunque necessaria un'analisi sulla intervisibilità dell'opera nei confronti dei belvedere panoramici situati nei vari punti del quartiere di Castello, la rocca storica di Cagliari e dei conseguenti impatti percettivi che su di essi l'opera potrebbe generare. In tale ottica, la proponente ha presentato uno studio sull'intervisibilità del progettato intervento nei confronti dei punti panoramici salienti, riferiti principalmente ai luoghi alti del centro cittadino; tali punti sono qualificati da vincoli panoramici di particolare rilevanza co-me quelli interessanti il Castello di Cagliari, nello specifico quelli relativi ai versanti occidentali del colle di Castello che presentano un rapporto visivo diretto con l'area in esame; dalle simulazioni fotografiche presentate dalla proponente si evince come le interferenze con le visuali panoramiche privilegiate siano minime per quanto concerne gli elementi di maggior mole, considerata anche la modesta altezza dei serbatoi (ma che comunque si sviluppano per una considerevole lunghezza e, conseguentemente, complessivamente impegnano una discreta superficie di terreno) e del gruppo dei vaporizzatori, leggermente più alti; mentre la torcia, elemento eminente del complesso, ancorché raggiunga la considerevole altezza di 36 metri, non viene messa in evidenza dalla citata simulazione. In linea di massima, data la distanza dell'intervento dai belvedere panoramici citati (circa 2,4 chilometri) e data l'entità dell'opera in termini di altezza, si ritiene che l'analisi sulle intervisibilità produca un risultato non pienamente soddisfacente in termini di percettività degli impatti visivi. Infatti, si ritiene che la torcia suddetta, ancorché elemento puntiforme e snello nella sua morfologia, produca comunque un impatto considerevole sul contesto urbano posto nelle vicinanze. Per ciò che concerne le opere di mitigazione proposte, consistenti unicamente nella predisposizione di un rilevato in terra a sezione trapezoidale sui lati Nord Est e Sud Ovest del lotto di interesse che sviluppa un'altezza di metri 2,20 e sul quale verrebbe inserito un filare d'alberi di alto fusto, si ritiene che tale filare di alberature debba essere proseguito anche sugli altri due lati del lotto (anche evitando il terrapieno su questi due lati) in modo da schermare i manufatti tecnologici anche nei confronti degli altri ambiti dell'area del porto canale; infatti, tutta l'area del porto canale è destinata a sostenere un innalzamento della qualità progettuale (così come suggerito dalle prescrizioni inserite nella riedizione della citata autorizzazione paesaggistica) e, conseguentemente, poter accogliere i presupposti per un contesto di qualità per future realizzazioni che sono inquadrare non solo tra quelle del comparto produttivo ma anche del settore terziario; pertanto, una schermatura generale del lotto che nasconda degli elementi di carattere esclusivamente tecnologico in un ambito che potrà ospitare, come previsto dal PRP, anche manufatti edilizi riferibili al settore civile, si può ritenere una soluzione efficace per minimizzare gli impatti sul contesto ristretto; la sistemazione a terra che non permette, per ragioni di sicurezza, una piantumazione estesa all'interno della superficie del lotto, prevede una finitura in asfalto per le aree di manovra degli automezzi e una finitura a prato su due settori più prossimi al confine del lotto; si ritiene di scarsa incidenza tale finitura sui punti di visuale panoramica in quanto la predisposizione dei



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

filari di alberature d'alto fusto dovrebbe riuscire a schermare le superfici a terra; per ciò che concerne gli impatti della grande distesa di serbatoi di colore chiaro, si ritiene che una diversa colorazione rispetto al bianco possa raggiungere l'obiettivo di una migliore mitigazione degli impatti: pertanto, si ritiene che una colorazione dei serbatoi su toni diversi dal bianco puro (da concordare con la scrivente in fase realizzativa mediante campionatura in situ per ciò che concerne l'esatta cromia) possa raggiungere un risultato più soddisfacente. Per ciò che concerne la scelta delle essenze di alto fusto da piantumare sul perimetro del lotto, si suggerisce l'impianto di Ontano (*Alnus glutinosa*), sia per il portamento più regolare rispetto ad altre specie mediterranee, sia per l'altezza che può raggiungere a sviluppo e per la caratteristica di resistenza in terreni di questo tipo.

B.3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE

Non si richiede documentazione integrativa.

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI PAESAGGISTICI

La proposta progettuale appare completa ed esaustiva, in relazione alla Relazione Paesaggistica di cui al DPCM 12.12.2005; l'approccio utilizzato in relazione all'analisi delle componenti ambientali e paesaggistiche risulta cor-retto, soprattutto in riferimento alla descrizione dei beni paesaggistici: nei confronti di essi, vengono rappresentati gli impatti conseguenti all'intervento e le opere di mitigazione e compensazione finalizzate a minimizzare gli stessi.

Inoltre, la carta dell'intervisibilità mostra il criterio utilizzato per valutare il grado di percezione dell'opera dai vari siti tutelati; tuttavia, non appare adeguatamente rappresentata la torcia di notevole altezza presente su un lato del lotto. Ad ogni buon conto, appare che il progetto presentato sia parzialmente efficace dal punto di vista delle soluzioni di mitigazione adottate in quanto dimostra la scarsa visibilità dell'intervento dalle visuali panoramiche privilegiate, in quanto la grande superficie impegnata dalla distesa di serbatoi di colore bianco (o metallico) sarà percepita alla grande distanza, almeno fino a quando non si completerà l'auspicato accrescimento dei filari d'alberi posti a barriera dello stabilimento. Inoltre, risulta insostenibile l'elemento torcia, alto ben 36 metri che si staglia a soli 2 Km. dalla città e a grande prossimità con il ponte del Giorgino, di accesso alla città, transitato da un traffico automobilistico quotidiano notevole, a servizio di tutta l'area Ovest della città di Cagliari. Pertanto in ragione di ciò, si chiede di progettare una torcia di altezza inferiore (max. 20 metri), quanto più bassa possibile nel rispetto delle condizioni di sicurezza connesse alla funzione; inoltre, si rende necessario apportare modifiche ai cromatismi dei serbatoi e predisporre una schermatura arborea completa del lotto, anche sui due lati che non sono in di-retto rapporto con i bastioni di Castello e con il Villaggio dei Pescatori ma lo sono comunque in relazione alla fascia costiera ed all'interno del compendio Porto Canale; tale compendio risulta essere un organismo che, quantunque pianificato negli anni "80" del secolo scorso, ha acquisito recentemente una riedizione dell'autorizzazione paesaggistica che ne ha sancito l'importanza come area inserita in un delicato equilibrio ambientale e paesaggistico: ne consegue che ogni tipologia di intervento, anche quelli smaccatamente tecnologici come quello in esame, deve conseguire il più alto grado di sostenibilità possibile, anche in relazione all'intorno stretto, in modo da non abbassare il livello di qualità progettuale degli ambiti più prossimi ad esso e mantenere una qualità ambientale apprezzabile di tutto il contesto industriale e commerciale del quale fa parte. Alla luce delle suesposte considerazioni, si esprime parere favorevole a condizione che vengano osservate le seguenti prescrizioni:

- che venga estesa la schermatura con la barriera di filari d'alto fusto all'intero perimetro del lotto, anche senza la realizzazione, solo per questi due lati aggiuntivi, del terrapieno proposto in progetto;
- che venga sottoposta, in fase realizzativa, agli enti preposti alla tutela una campionatura di colore per il rivestimento esterno dei serbatoi orizzontali;
- che venga attenuata l'altezza totale della torcia di sicurezza;

C. AREA FUNZIONALE PATRIMONIOARCHITETTONICO –

funzionario responsabile Paolo G.A. Margaritella

Non si rilevano interferenze del progettato intervento con il patrimonio architettonico di interesse storico-culturale in termini di insidenza diretta né di prossimità. Le chiese di Sant'Efisio di Giorgino e

MA



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

quella di San Si-mone sono situate a debita distanza dal sito, come la citata Torre di Quarta Regia che si trova sulla sponda opposta del braccio di mare che si insinua all'interno della laguna di Santa Gilla e, pertanto, detti beni non subiscono un'interferenza diretta in relazione alla integrità, alla prospettiva ed al decoro del singolo bene architettonico.

D. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio rimane in attesa delle determinazioni che vorrà assumere in merito codesta Direzione generale ABAP >.

CONSIDERATO che il proponente nei documenti trasmessi per il presente procedimento VIA ha dichiarato che il funzionamento della "Torcia", con la produzione di una fiamma, si concretizza nel caso in cui si debba effettuare uno "... scarico di emergenza (ipotesi peraltro molto remota)" (cfr. elaborato Dimensionamento torcia – Verifica dispersioni e irraggiamenti – 1 – Elaborati tecnici e specialistici, ver. maggio 2017, p. 7), come anche che "L'impianto prevede l'utilizzo della torcia solamente per situazioni di emergenza, infatti il BOG prodotto verrà principalmente utilizzato per la generazione elettrica di impianto e il rilancio nella rete di trasporto cittadina" (cfr. elaborato Relazione tecnico – illustrativa - 1 – Elaborati tecnici e specialistici, paragrafo 6.12 Torcia, p. 63).

CONSIDERATO che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, e il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico di questa Direzione generale ABAP, sono stati, comunque, informati per le vie brevi il 13/11/2020 dal Responsabile del Procedimento del Servizio V, Tutela del paesaggio, della Direzione generale ABAP in merito a quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio nel suddetto parere endoprocedimentale definitivo del 12/11/2020 per le Aree funzionali Patrimonio archeologico e Patrimonio architettonico, evidenziando, pertanto, di rimanere in attesa della trasmissione del relativo contributo istruttorio come richiesto con la nota del 26/08/2020 sopra citata.

CONSIDERATO che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 33716 del 18/11/2020, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< In riferimento al progetto in argomento, nel far seguito alla nota di codesto Servizio prot. n. 24992 del 26.08.2020 e alla nota, in ultimo inviata da codesto Servizio prot. n. 29226 del 09.10.2020, nonché al parere endoprocedimentale espresso con la nota prot. n. 32846 del 12.11.2020 dalla SABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con la quale il competente Ufficio periferico ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla procedura in oggetto, si comunica quanto segue.

Questo Ufficio per gli aspetti di propria competenza, preso atto di quanto comunicato dalla competente Soprintendenza al punto A della nota citata, nel quale si esaminano la situazione vincolistica dell'area oggetto dell'intervento, la documentazione d'archivio disponibile e il contesto storico-archeologico, concludendo che "non si rilevano criticità relativamente agli aspetti di tutela del patrimonio archeologico" comunica che al riguardo concorda con tale parere e non ha ulteriori elementi da aggiungere>.

CONSIDERATO che il Servizio III, Tutela del patrimonio architettonico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 33393 del 16/11/2020, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< In riscontro alla nota prot. n. 24992 del 26/08/2020 di codesto Servizio V, relativa alla questione indicata in oggetto, questo Ufficio per gli aspetti di propria competenza, preso atto di quanto comunicato dalla Soprintendenza Abap per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con la nota prot. n. 32846 del 12.11.20 che al punto C – Area Funzionale Patrimonio Architettonico - riferisce quanto di seguito riportato: "Non si rilevano interferenze del progettato intervento con il patrimonio architettonico di interesse storico-culturale in termini di insistenza diretta né di prossimità. Le chiese di Sant'Efisia di Giorgino e quella di San Simone sono situate a debita distanza dal sito, come la citata Torre di Quarta Regia che si trova sulla sponda opposta del braccio di mare che si insinua all'interno della laguna di Santa Gilla e, pertanto, detti beni non subiscono un'interferenza diretta in relazione alla integrità, alla prospettiva ed al decoro del singolo bene architettonico.", comunica che al riguardo non ha ulteriori elementi da aggiungere >.

MA



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati e le note trasmessi nel corso del presente procedimento dalla ISGAS Energit Multiutilities S.p.A. e, quindi dalla Sardinia LNG S.r.l.

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con il relativo parere endoprocedimentale sopra integralmente trascritto, ha verificato l'attuale aggiornato quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto, esposto anche dal competente Servizio della Regione Autonoma della Sardegna.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonici*, della Direzione generale ABAP.

CONSIDERATO che non sono pervenute direttamente al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo osservazioni del pubblico.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale, rimessa in realtà – per quanto di competenza di questo Dicastero - alla successiva determinazione del Ministro come stabilito dal DPCM n. 169 del 02/12/2019 (art. 16, co. 2, lett. m).

Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato a riguardo delle opere previste per il progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il parere endoprocedimentale definitivo sopra integralmente trascritto; visto il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP; visto il contributo istruttorio del Servizio III della Direzione generale ABAP; la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio favorevole** alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di realizzazione del **Terminal GNL nel Porto Canale di Cagliari (Impianto di stoccaggio e rigassificazione di GNL)**, localizzato nel Comune di Cagliari, nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali dal n. 1 al n. 9:

1) Il Progetto Esecutivo dell'intervento di cui trattasi deve prevedere:

- a) la realizzazione di mitigazioni vegetazionali, con elementi arborei autoctoni di alto fusto, lungo tutti e quattro i lati esterni del Terminal GNL (in corrispondenza dei lati esterni nord-ovest e sud-ovest potrà essere valutata la possibilità di impiantare le suddette mitigazioni anche senza la realizzazione di un terrapieno – in ogni caso, per le nuove alberature, si suggerisce l'adozione dell'alternativa indicata dell'Ontano – *Alnus glutinosa* – cfr. elaborato *Planimetria interventi di mitigazione – 12 Studio di Impatto Ambientale*, n. D-12-IA-17-MIT-R00, ver. novembre 2018; *Relazione paesaggistica*, ver. novembre 2018, p. 117). Le mitigazioni vegetazionali arboree di alto fusto saranno, comunque, integrate su tutti e quattro i lati esterni del Terminal GNL con elementi vegetazionali a carattere arbustivo;
- b) la redazione di un progetto, di pari livello di approfondimento, con il quale siano verificate le diverse opzioni possibili per la coloritura del rivestimento esterno dei serbatoi di stoccaggio GNL. La predetta coloritura definitiva dovrà essere individuata (in corso d'opera, previa la realizzazione di adeguate campionature) di concerto con la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, tra quelle di migliore mitigazione del relativo impatto visivo verso l'intorno paesaggistico d'interesse come individuato nel parere endoprocedimentale del medesimo Ufficio periferico del MiBACT del 12/11/2020 (cfr. paragrafo B.2);
- c) la redazione di un progetto, di pari livello di approfondimento, con il quale sia verificata

31

MA



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

l'ulteriore fattibilità di ridurre l'altezza totale della "Torcia di sicurezza" al minimo possibile, come anche le diverse opzioni possibili per la relativa coloritura ai fini della sua mitigazione paesaggistica nel senso indicato alla lettera b) della presente condizione ambientale. La predetta coloritura definitiva dovrà essere individuata con le stesse modalità indicate nella sopra menzionata lettera b);

- d) che qualsiasi opera di movimento terra superficiale, di scavo o di sondaggio nel sottosuolo, che possa compromettere anche una possibile stratigrafia di interesse archeologico, eventualmente introdotta in variante con il Progetto Esecutivo rispetto a quanto illustrato negli elaborati progettuali presentati con la procedura di cui trattasi, è soggetta alle prescritte autorizzazioni di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – 2. Fase di progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

- 2) La Sardinia LNG S.r.l., con almeno 7 (sette) giorni di preavviso, deve:

- a) comunicare l'inizio dei lavori - comprese le attività di predisposizione delle aree di cantiere e anche qualora gli stessi siano attivati per lotti successivi - alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, inviando contestualmente il cronoprogramma delle attività - comprese quelle di impianto dei cantieri -, al fine di poter predisporre gli eventuali opportuni sopralluoghi del personale del predetto competente Ufficio periferico del MiBACT;

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM - 3. Fase precedente la cantierizzazione

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

- 3) In corso d'opera la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio può impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

- 4) Si prescrive alla Sardinia LNG S.r.l.:

- a) ai sensi dell'articolo 90, *Scoperte fortuite*, del D.Lgs. 42/2004, che se durante l'attività previste per la realizzazione del progetto di cui trattasi - comprese le attività di impostazione dei cantieri, ovvero delle relative opere connesse - dovessero essere casualmente ritrovati resti, relitti o manufatti di qualsiasi natura e di rilevanza archeologica, anche di dubbio interesse, sia immediatamente sospesa la specifica attività in atto e ne sia data immediata comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (Area funzionale: *Patrimonio archeologico*), la quale se ne ravviserà la necessità, fornirà le specifiche indicazioni per la verifica di quanto trovato e l'eventuale

MA



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- conservazione, richiedendo l'esecuzione di sondaggi preventivi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 42/2004, rimanendo a carico del proponente la redazione e realizzazione – con oneri a proprio carico – di un relativo progetto dettagliato delle indagini da condurre, da sottoporre alla preventiva approvazione della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio;
- b) di rendere edotto il Direttore dei Lavori e le Ditte incaricate dei lavori di quanto già in carico alla suddetta Sardinia LNG S.r.l. relativamente agli obblighi derivanti dalle disposizioni stabilite dal suddetto articolo 90 e, quindi dagli articoli 161, 169 e 175, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico, con particolare riguardo alla tempestiva comunicazione in caso di relative scoperte fortuite – anche dubbie - alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e alla contestuale sospensione dei lavori con mantenimento dello stato di fatto al fine di consentire le verifiche tecniche di legge da parte del medesimo competente Ufficio periferico di questo Ministero.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

- 5) In corso d'opera la Sardinia LNG S.r.l. deve provvedere a che:
- i siti di interesse archeologico eventualmente individuati durante la realizzazione del progetto di cui trattasi – comprese le opere di cantiere e connesse – siano esplorati esaustivamente con metodologia stratigrafica, per quanto possibile in estensione, essendo edotta la Sardinia LNG S.r.l. che qualora non fosse possibile e compatibile la tutela degli stessi siti in altra sede, la loro conservazione *in situ* può comportare una variante alle opere previste;
 - qualsiasi opera di movimento terra, scavo o sondaggio nel sottosuolo, che possa compromettere anche una possibile stratigrafia di interesse archeologico, eventualmente introdotta in variante in corso d'opera rispetto a quanto illustrato negli elaborati progettuali presentati con la procedura di cui trattasi o con il Progetto Esecutivo, sia soggetta alle prescritte autorizzazioni di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
 - il materiale di risulta proveniente dai movimenti di terra superficiali e/o dagli scavi effettuati e non strettamente necessario per il reinterro e la risagomatura dei medesimi, deve essere tempestivamente allontanato a deposito o discarica autorizzata;
 - le opere di mitigazione vegetazionale previste nel progetto presentato in sede di VIA e nel conseguente Progetto Esecutivo, siano realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi;
 - le opere di mitigazione vegetazionale siano avviate, per quanto possibile, in contemporanea con l'impianto del cantiere al fine di giungere al termine della realizzazione dei lavori previsti dal presente progetto con uno stato vegetativo il più avanzato possibile e vicino quindi a quello previsto a regime dal medesimo progetto;
 - la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio sia costantemente aggiornata sull'andamento dei lavori e su eventuali circostanze impreviste che dovessero insorgere – in particolar modo per quanto attiene alla tutela dei beni culturali -, rimanendo riservata al medesimo Ufficio la possibilità di verificare in qualsiasi momento che le opere siano eseguite conformemente alla documentazione di progetto approvata e a regola d'arte;

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

MA



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

- 6) Per le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, deve essere effettuato in continuità con il termine dei relativi lavori il recupero e il ripristino morfologico e tipologico dei siti impegnati dalle relative opere e cantieri.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 5. Fase di rimozione e smantellamento del cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

- 7) La Sardinia LNG S.r.l., entro sei mesi dal termine della realizzazione del progetto – anche se realizzato per lotti - deve consegnare alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio ed alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio:

- a) una relazione, corredata da adeguati elaborati fotografici, con la quale darà conto del recepimento di tutte le condizioni ambientali indicate nel presente parere tecnico istruttorio dal numero 1) al numero 6).

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST-OPERAM – 6. Fase precedente la messa in esercizio

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio

Ufficio MiBACT coinvolto: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

- 8) La Sardinia LNG S.r.l. in fase di esercizio ha l'obbligo:

- a) per tutti gli interventi di mitigazione realizzati su indicazione della presente procedura – sia di tipo edile che vegetazionale - al loro mantenimento in perfetto stato di conservazione al fine di non costituire essi stessi un elemento di degrado delle qualità paesaggistiche dei luoghi interessati;
- b) per gli interventi di specifica mitigazione vegetazionale, all'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze entro un anno dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui prima saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo nuovo obbligo di verifica annuale, prevedendo comunque le necessarie cure culturali per un periodo non inferiore ai dieci anni.

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST-OPERAM – 7. Fase di esercizio

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

MA



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- 9) La Sardinia LNG S.r.l. deve consegnare alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio il *Piano esecutivo di dismissione e del ripristino ambientale delle aree interessate dall'opera* contemporaneamente alla sua presentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Ambito di applicazione: Altri aspetti

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST-OPERAM – 8. Fase di dismissione dell'opera

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio

Ufficio MiBACT coinvolto: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

Il Responsabile del Procedimento

UOTT n. 1 - Arch. Piero Aebischer

(tel. 06/6723.4681 – piero.aebischer@beniculturali.it)

Il Dirigente del Servizio

Arch. Roberto Banchini

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Federica GALLONI)



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it